





Volontariato oggi 3





OBIEZIONE E MODELLO DI DIFESA Un «matrimonio» da fare?

di MARCO TRASCIATTI

Saranno dunque le nuove Camere a riesaminare il testo della nuova legge sull'obiezione di coscienza e sul servizio civile, già approvata dal Parlamento il 16 gennaio scorso, ma respinta dal Presidente della Repubblica.

La legge dovrebbe inoltre usufruire di un iter rapido che consenta alle Commissioni competenti di iniziare i lavori basandosi proprio sul testo già approvato, senza dover ricominciare daccapo il percorso.

Non è chiaro tuttavia il destino degli emendamenti — in verità sostanziali e moltiplicatori dello scontro tra le forze politiche — che erano stati presentati successivamente al rinvio da parte di Cossiga: sia quelli del Governo che quelli elaborati nella Commissione Difesa della Camera nella seduta del 24 febbraio.

È comunque evidente che tali emendamenti rispecchiavano alcuni nodi centrali del dibattito; nodi che presumibilmente si ripresenteranno nella nuova discussione e che pertanto ci pare utile illustrare.

Per primo va esaminato il problema dell'ancoraggio della nuova legge sull'obiezione al "nuovo modello di difesa nazionale". C'è chi sembra ritenere le due cose incompatibili e, pertanto, sottolinea il carattere transitorio che la legge in esame dovrebbe assumere, confidando forse in una rapida evoluzione verso un esercito di soli professionisti (con il quale l'obiezione scomparirebbe...). C'è chi invece afferma la compatibilità e la complementarietà tra obiezione/servizio civile ed il futuro assetto della difesa militare italiana.

Non è certo questa la sede per affrontare in maniera compiuta l'ampio — e per certi versi preoccupante — dibattito in corso sul nuovo modello di difesa. Mi limiterò a ricordarne alcune tappe "ufficiali": la proposta di riforma della leva, una "leggina" approvata in prima lettura dal Senato (la 5010 del 31 luglio '90); il documento sul Nuovo Modello approvato a maggioranza dalla Commissione Difesa della Camera (marzo '91); la ricerca *Il Servizio Civile Nazionale. Studio di un possibile modello*, svolta dallo Stato Maggiore dell'Esercito (giugno '91); il documento sul *Nuovo modello di Difesa Italiano*, presentato al Parlamento dal Ministro Rognoni (novembre '91).

Pur non mancando elementi discutibili e contraddittori, da tutto ciò pare potersi ricavare, relativamente al sistema di reclutamento, un segnale abbastanza chiaro: la componente di leva subirà sì una progressiva


riduzione, affiancata dall'incremento della componente volontaria, ma l'obbligo del servizio militare resterà in piedi (e con esso il diritto all'obiezione...), così come sarà (opportunamente!) mantenuto il più generale dovere costituzionale di difesa della Patria, che gli obiettori, e anche coloro che risulteranno eccedenti ai fabbisogni della difesa militare, potranno adempiere con un adeguato servizio civile.

Questo servizio civile "allargato" (anche alle donne, ma l'argomento va chiarito...) è stato allargato dal sopracitato studio dello Stato Maggiore, che purtroppo però ne ha fornito un quadro contraddistinto da forti elementi di centralismo e burocratizzazione e da una netta emarginazione degli obiettori e degli enti privati. Assai più interessante è la proposta di servizio civile nazionale lungamente elaborata dalla Caritas (cfr. tra l'altro B. Frediani, *Un servizio civile per tutti*, in "Arcobaleno" mag./giu. '91; G. Pasini *Servizio civile nazionale*, in "Italia Caritas", marzo '92) e presentata in maniera organica proprio nei giorni in cui il Senato approvava la legge sull'obiezione.

Alla luce di quanto detto finora, a me pare evidente come non si possa concepire la nuova legge come norma transitoria e subordinata all'attuazione del nuovo (e futuro...) assetto difensivo. Accanto ai professionisti ci saranno ancora giovani soggetti alla leva e pertanto anche degli obiettori. Inoltre, va considerato che il servizio civile degli obiettori è un'opportunità concreta ed attuale e che la sua riorganizzazione potrà costituire un'esperienza utile per progettare un futuro servizio civile nazionale "allargato" che sia efficiente e radicato nel territorio. Senza considerare che non si capisce con quale spirito obiettori ed enti potrebbero attuare i notevoli cambiamenti previsti nella nuova legge, sapendo di operare in una situazione di transitorietà.

Tuttavia, a ben guardare, esistono effettivamente elementi di divergenza tra la realtà che la legge sull'obiezione si propone di regolamentare e il nuovo modello di difesa. Al di là della possibile compatibilità formale, vi sono sostanziali differenze di prospettiva.

L'obiezione ed il servizio civile, infatti, sono sempre stati concepiti anche come strumenti per l'affermazione di un nuovo modo di intendere le minacce alla comunità (emarginazione, calamità, inquinamento) e le relative difese, oltre che come espressione del biso-



gno di ricercare nuove vie nonviolente di prevenzione e di composizione dei conflitti politico-militari. Risulta chiaro che un nuovo modello di difesa militare, che dovesse risultare strutturalmente "offensivo" ed incline ad assecondare le periodiche tentazioni belliche che ricorrono sulla scena internazionale, non potrebbe che ricevere le più severe critiche da parte degli obiettori e degli enti più consapevoli.

È stata proprio l'assoluta mancanza di considerazione per la valenza etico-politica dell'obiezione e del servizio civile, che ha indotto qualche protagonista dell'infuocato dibattito sulla nuova legge da ipotizzare, addirittura, l'impiego degli obiettori in servizi militari non armati, di tipo logistico od anche ad alto contenuto tecnologico. Pensando che all'obietto basti di non dover maneggiare armi, si può tranquillamente arrivare a pensare di impiegare alle consolle dei radar militari o di apparecchiature per la cosiddetta "guerra elettronica"...

Un altro nodo centrale del dibattito, è stato l'attacco alla concezione dell'obiezione come diritto soggettivo e non più come beneficio. Tuttavia, mi pare che le forze che lo hanno portato si scontrino con una giurisprudenza ed una dottrina prevalente, non solo nazionali che tendono ad un allargamento della sfera dei diritti civili. Questo, dunque, dovrebbe essere un problema superato...

Un altro argomento dibattuto, è stato quello della copertura finanziaria della legge. I parlamentari contrari all'insieme del provvedimento hanno, tra l'altro, sottolineato che, considerando i tre mesi di formazione, occorrerebbe uno stanziamento di duecento miliardi annui: cifra assai superiore a quella prevista nella legge. Personalmente ho l'impressione che, in effetti, la nuova legge abbia un certo costo e che vada previsto con maggiore attenzione. Occorre anche tener presente l'obiettivo del risanamento finanziario, ma ha pure ragione il Movimento Nonviolento quando rileva come "nell'esercito esiste una persona in servizio permanente effettivo (cioè stipendiata) ogni tre soldati di leva, mentre coloro che si occupano di obiettori di coscienza e di coordinare il loro servizio civile sono quasi tutti volontari"...

Ci sono stati poi alcuni tra gli emendamenti proposti, che non hanno costituito oggetto di scontro, ma

che mi pare comunque interessante segnalare.

Importante è, ad esempio, il passaggio della gestione del servizio civile dal previsto Dipartimento per il Servizio Civile Nazionale presso la Presidenza del Consiglio al già esistente Dipartimento per gli Affari Sociali della stessa Presidenza: passaggio dettato da esigenze di contenimento dei costi. Il Ministro Jervolino ha sottolineato che non sarà un problema per il Dipartimento gestire 20.000 obiettori e i numerosi enti, anche perché sarà inevitabile l'instaurarsi di quel clima di collaborazione che finora, con il Ministero della Difesa, non si è quasi mai sviluppato. A questo proposito c'è da rilevare, tuttavia, che il Dipartimento dovrà probabilmente avvalersi dell'opera di quei dipendenti della Difesa che attualmente si occupano di servizio civile. C'è da sperare che questi sappiano

mettere a frutto le loro indubbe capacità organizzative all'interno di un'ottica più costruttiva e più gratificante, per tutti.

Un emendamento particolarmente preoccupante è quello che inserisce, tra i possibili utilizzatori di obiettori, anche tutti i ministeri (Difesa escluso). Il problema non è di quelli secondari, in quanto potrebbe incidere sulla qualità del servizio civile e sulla sua immagine complessiva. Finora le (limitate) esperienze di servizio nei ministeri non hanno dato buoni frutti (ad es. Ministero di Grazia e Giustizia). Una grossa convenzione per obiettori è già stata stipulata anche dal Ministero per i Beni Culturali: qui c'è da sperare che il Volontariato per i Beni Culturali imposti programmi di intervento che sappiano coinvolgere anche gli eventuali obiettori distaccati al

Ministero; altrimenti si può prevedere uno strascico delle polemiche che hanno accompagnato la convenzione stessa...

Un accenno al problema del vitto/alloggio. Tra gli emendamenti presentati ce n'era uno che prescriveva agli enti privati la "capacità logistica" (senza che si parlasse dei rimborsi agli enti, notoriamente inadeguati...). Nella nuova discussione è auspicabile la chiarezza: si dica una volta per tutte se si vuole espellere dal servizio civile la stragrande maggioranza degli enti dell'associazionismo e del volontariato!

“La componente di leva subirà sì una progressiva riduzione, affiancata dall'incremento della componente volontaria, ma l'obbligo del servizio militare resterà in piedi (e con esso il diritto all'obiezione...), così come sarà (opportunamente!) mantenuto il più generale dovere costituzionale di difesa della Patria, che gli obiettori, e anche coloro che risulteranno eccedenti ai fabbisogni della difesa militare, potranno adempiere con un adeguato servizio civile”.

VOLONTARIATO IN EUROPA

Con questa pubblicazione il Centro Nazionale per il Volontariato, nell'ambito di un progetto di ricerca in collaborazione con il C.N.R., intende fornire un primo contributo alla diffusione dell'informazione sul volontariato in Europa.

La prima parte contiene una presentazione dei maggiori organismi internazionali di promozione del volontariato: la I.A.V.E. (International Association for Volunteer Effort) un organismo ormai diffuso in tutto il mondo, e le organizzazioni a carattere europeo A.V.E. (Associations pour le volontariat à l'acte gratuit en Europe), VOLONTEUROPE e il C.E.V. (Centre Européen du Volontariat); la costituzione del Centro Europeo è stata promossa dal CNV nel corso di un incontro a carattere europeo, svoltosi a Lucca nel 1989. Dei Centri Nazionali fondatori del CEV presentiamo anche alcune schede informative.

Poiché nel resto d'Europa non esiste una demarcazione concettuale netta tra volontariato e associazionismo, segnaliamo anche le più recenti organizzazioni interassociative a carattere europeo, nelle quali confluiscono molte organizzazioni di volontariato.

Seguono alcune indicazioni di base sulle Istituzioni Europee anche in rapporto con il mondo del no-profit.

Forniamo poi una breve sintesi dei più importanti congressi europei ai quali il CNV ha partecipato nel corso degli ultimi due anni.

A completamento dell'informativa essenziale sul volontariato in Europa pubblichiamo una relazione della ricercatrice inglese Diana Robbins, tenuta durante il convegno «Partners in Progress» svoltosi nel giugno 1990 a Galway (Irlanda). Si tratta di una relazione importante perché offre un quadro, complessivo e articolato, del volontariato in ciascun Paese d'Europa.

Vi è comunque da sottolineare, come del resto evidenziato dalla stessa Robbins nella relazione:

- 1) la mancanza di dati certi sul volontariato nei vari paesi;
- 2) soprattutto la difficoltà della stessa definizione di volontariato che rende anche difficoltoso confrontare i dati fra loro.

La relazione assume il termine «volontariato» in maniera ben diversa da quella che si è imposta in Italia, perché:

a) da una parte lo allarga nella direzione di tutto il settore «no-profit» a tutto il «privato sociale» e con riferimento prevalente alle ONG più che al fenomeno dell'associazionismo;

b) dall'altro lo delimita nell'oggetto al solo settore sociale di aiuto ai «poveri» e alle fasce deboli.



Quaderni del Centro Nazionale per il Volontariato

Anche dalla relazione, che lo dice espressamente, risulta confermata la necessità, — alla quale il Centro Nazionale per il Volontariato cercherà di dare una risposta — di cercare di giungere ad un chiarimento sulla terminologia a livello europeo e soprattutto al tentativo di unificare i dati che emergono nelle ricerche svolte sul volontariato nei diversi Paesi d'Europa, per cercare di pervenire ad una conoscenza più omogenea del fenomeno nella sua unitarietà e nella sua articolazione settoriale sia locale che nazionale.

Nell'insieme la relazione è di grande interesse e di utile lettura ed è un contributo importante a quella «specializzazione sul volontariato che è ormai matura e necessaria.

A conclusione di questo primo contributo all'informazione sul volontariato in Europa pubblichiamo una bibliografia essenziale sulle pubblicazioni realizzate nei diversi Paesi della Comunità, che fornisce ulteriori indicazioni per un approfondimento.

In appendice le più recenti risoluzioni del Parlamento Europeo sul Volontariato, sulle Associazioni senza uno scopo di lucro nella Comunità e una raccomandazione del Consiglio d'Europa sul volontariato del 1985. Inoltre il testo della Dichiarazione Mondiale sul Volontariato redatta e approvata durante il congresso mondiale I.A.V.E. «Live '90», svoltosi a Parigi nel settembre del 1990 e il «Messaggio all'Europa» formulato nell'aprile 1991 a Barcellona nel corso del congresso Euro Vol '91. Infine, una serie di organizzazioni estere che intrattengono relazioni con il Centro Nazionale per il Volontariato.

266/91 - LA LEGGE SUL VOLONTARIATO PROBLEMI E PROSPETTIVE


Questa pubblicazione riporta gli interventi che hanno animato la giornata di studio svoltasi a Roma il 19 novembre u.s.. Promossa dal Centro Nazionale per il Volontariato con il patrocinio del Ministero degli Affari Sociali, presso la sede dell'Anci.

La pubblicazione contiene gli interventi di Settimo Carmignani, dell'Università Torvergata di Roma su «gli aspetti pubblicistici della legge 266/91»;

di Luciano Bruscutta dell'Università di Pisa su «gli aspetti privatistici della legge 266/91»; Nando Odescalchi, assessore ai servizi sociali della Regione Emilia Romagna su: «Le regioni dopo la legge 266/91»; di Felice Scalvini del Consorzio Nazionale delle Cooperative di solidarietà sociale, su «Rapporto con la cooperazione sociale»; di Gian Mario Colombo, collaboratore de «Il Sole 24 ore» su «La problematica fiscale»; di Vincenzo Proia, Dir. Gen. Ministero dell'Industria su «Le problematiche assicurative»; di Paolo Maroldi Dirigente Assicurazione Cattolica, intervenuto sempre sulla problematica assicurativa; di

Massimo Santoro, Dirigente Bancario su «I fondi speciali regionali» delle Casse di Risparmio e Franco Bentivoglio della Cisl su «La flessibilità dell'orario di lavoro».

La pubblicazione riporta inoltre, tutti gli interventi fatti da esponenti del volontariato (presidenti, responsabili amministrativi, ecc...), politici e rappresentanti delle istituzioni che insieme formano un quadro articolato delle istanze, delle attese e dei problemi che la legge suscita e ha suscitato.



Quaderni del Centro Nazionale per il Volontariato

AFFIDAMENTO E ADOZIONE VERSO LA RIFORMA

«Affidamento e adozione verso la riforma» è il titolo di un nuovo quaderno del Centro Nazionale per il Volontariato che ha raccolto in questa pubblicazione gli atti di un seminario tenutosi presso la sede del CNV nello scorso anno.

Il Seminario, ricordiamo, fu anche l'occasione per dare avvio al Coordinamento per la difesa e piena attuazione della legge 184/83 che attualmente raccoglie circa una trentina fra le più importanti associazioni nazionali di questo settore.

Di grande autorevolezza sono stati gli interventi che hanno suscitato successivamente ampio e approfondito dibattito. Li elenchiamo qui di seguito:

Diana Vincenzi Amato, *Ordinario di Ordinamento della Famiglia, Università «La Sapienza», Roma* su «I Diritti del Minore e la legge 4 maggio 1983 n. 184»;

Francesco Donato Busnelli, *Direttore Scuola Superiore di Studi, Università e Perfezionamento «S. Anna», Pisa*, su «Il Consenso del genitore naturale all'adozione»;


Ettore Boschi, *Foro di Roma*, su «L'art. 68 della legge 4 maggio 1983 n. 184»;

Luciano Bruscutta, *Ordinario di Diritto Civile, Università di Pisa (Coordinatore scientifico ricerca C.N.R.)*, su «Primi risultati della ricerca»;


Prof. Angelo Davi, *Ordinario di Diritto Internazionale Privato, Università di Firenze*, su «L'adozione internazionale»;

La pubblicazione riporta, inoltre, integralmente, gli interventi che i rappresentanti delle associazioni presenti hanno fatto estremamente interessanti proprio per il tono anche critico che hanno assunto in riferimento ai contenuti espressi dalle relazioni.

Un testo questo di grande importanza, quindi, proprio perché rappresenta un diretto confronto fra alcuni componenti della Commissione del Ministero di Grazia e Giustizia, costituita dal Guardasigilli, Vassalli, con il compito di individuare alcune possibilità di modifica della legge 184/83 e il volontariato in prima linea sul fronte dell'affidamento e adozione dei minori.



Quaderni del Centro Nazionale per il Volontariato



DICHIARAZIONE MINISTERIALE SUL MODELLO DI BENESSERE SOCIALE NELL'EUROPA DEGLI ANNI '90

Si è svolta a Barcellona la 2ª Conferenza Sociale organizzata dalle «Quattro Regioni Motori per l'Europa», (l'Italia rappresentata dalla Lombardia), allo scopo di disegnare e mettere in atto programmi e progetti comuni di cooperazione sulle tematiche anziani, emarginazione e rischio sociale, volontariato e portatori di handicap, con la partecipazione di rappresentanti di diverse regioni ed istituzioni europee. Dalla Conferenza sono uscite ora le Conclusioni e la Dichiarazione Ministeriale su il «Modello di Benessere Sociale nell'Europa degli anni '90», approvate dai quattro assessori/ministri delle quattro regioni Baden-Wuttemberg, Catalogna, Lombardia e Rhone-alpes.

Data l'importanza che la dichiarazione assume, in relazione ai contenuti espressi, anche in termini politici oltre che culturali, pensiamo utile pubblicare la parte conclusiva e propositiva e il testo della dichiarazione sottoscritta dalle quattro regioni.

IIª Parte: Valorizzazione conclusiva e proposte delle «Quattro Regioni» alle Istituzioni Comunitarie.

Le regioni europee Baden-Württemberg, Catalogna, Lombardia e Rhône-Alpes, nel quadro della loro attività di cooperazione e in riferimento al manifesto presentato, si rivolgono a tutte le istituzioni pubbliche — regionali, locali, statali e di ambito europeo — e private, ed alla totalità dei cittadini europei, e chiedono alle Istituzioni Europee ed agli Stati membri della Comunità Europea che prendano in considerazione, nel loro operato legislativo ed in quello esecutivo, le seguenti proposte ed indicazioni:

a) Si ritiene che non sia possibile edificare un'Europa piena, un'autentica Unione Europea, senza una politica comunitaria, nel campo sociale, vasta ed approfondita. Se questa unione si pone come meta finale dobbiamo far sì che l'ar-

monizzazione ed il progresso economico vadano di pari passo con un progresso ed una coesione sociale d'identico livello, grandezza e qualità.

Se così non fosse l'Europa diventerebbe un territorio segnato da un chiaro dualismo nel quale l'incremento della ricchezza materiale verrebbe accompagnato da un considerevole aumento del numero di cittadini che soffrono situazioni di emarginazione ed esclusione sociale.

Si chiede quindi alle diverse istituzioni comunitarie che propongano e richiedano agli stati membri un nuovo sforzo, generoso e deciso, onde dotare la Comunità degli strumenti necessari (legislativi, esecutivi e finanziari) nella costruzione di questa nuova Europa più equilibrata, più giusta e solidale, a cui aspiriamo.

b) Come primo passo avanti, in tal senso, si chiede alla Comunità Europea ed agli Stati Europei:



* Che venga data un'applicazione ampia e generosa al nuovo trattato d'Unione Europea ed ai suoi protocolli complementari, frutto della Conferenza su Unione Politica sviluppata a Maastricht, da parte dei rispettivi capi di Stato, in riunione del Consiglio d'Europa, i giorni 9, 10 ed 11 dicembre 1991.

* Che vengano stanziati somme di maggior entità per i diversi programmi ed interventi sociali comunitari vigenti; questo incremento dovrebbe essere realizzato in modo urgente.

* Che vengano stanziati le risorse necessarie per potenziare la comunicazione e lo scambio reciproco, a livello interregionale, su temi sociali in tutta la Comunità, in modo tale che le regioni possano mettere alla portata di tutti i cittadini, istituzioni, entità ed agenti sociali dell'Europa comunitaria la possibilità di partecipare attivamente a questo processo d'integrazione sociale.

c) Riteniamo che, al tempo stesso, occorre:

* incrementare i programmi di ricerca sulla realtà sociale europea, soprattutto quelli relativi ai fenomeni sociali di maggior rilevanza ed alle loro tendenze future; questi programmi dovrebbero includere lo sviluppo di:

- metodologie e strumenti d'indagine comuni,
- studi ed indagini affidabili e rappresentativi — a livello sia comunitario sia regionale,
- prospettive.

* disegnare e mettere in atto nuovi programmi ed interventi di benessere sociale, tanto globali come settoriali, alla ricerca di tre obiettivi:

— incrementare la partecipazione sociale di tutti i cittadini (stimolo dell'associazionismo, del volontariato e dell'attività civica, mediante l'applicazione di tutte le misure possibili),

— favorire l'integrazione sociale delle persone e dei gruppi a maggior rischio sociale (in questo caso ampliando la varietà dei programmi esistenti e creandone di nuovi),

— stimolare l'armonizzazione delle diverse strutture e politiche sociali — siano esse locali, regionali o statali — allo scopo di raggiungere gli obiettivi comuni che ci prefiggiamo.

d) Pur valutando positivamente la decisione adottata il 9 dicembre del 1989 dagli stati membri della Comunità rispetto alla dichiarazione che costituisce la «Carta Comunitaria dei diritti so-

ciali fondamentali dei lavoratori», si ritiene che questa sia, tanto per il contenuto come per la forza giuridica, chiaramente insufficiente.

Se si vuole fare l'Europa dei cittadini ci occorre una «Carta Sociale Comunitaria» che significhi un'armonizzazione profonda dei diritti sociali fondamentali degli europei, una carta che impegni, in modo vincolante tutti gli stati membri.

Questa «Carta Sociale Comunitaria» deve rendere possibile un processo progressivo di messa in atto di un modello di benessere sociale comune che preveda degli obiettivi, dei principi e dei criteri condivisi da tutti i paesi comunitari.

Si chiede inoltre che venga tenuta presente la posizione comune delle «Quattro Regioni Motori per l'Europa» manifestata nella presente dichiarazione.


e) Si ritiene che solo nel rispetto della diversità culturale e nazionale che configura oggi giorno la realtà europea e nel rafforzamento del ruolo delle regioni sarà possibile ottenere un'unità europea solida ed equilibrata.

In tal senso si rivendica un ruolo di maggior rilevanza per le regioni nella costruzione dell'Europa. Questo ruolo dev'essere di speciale importanza per quel che riguarda il disegno e la messa in atto di politiche di benessere sociale, dato che esse sono in prima fila nella loro realizzazione nella maggior parte degli stati membri.

Bisogna inoltre che la Comunità incrementi i fondi destinati alla politica regionale e non solo con un obiettivo di riequilibrio regionale — che si condivide in pieno — ma anche di supporto tecnico, economico ed istituzionale ad ogni singola regione europea che sviluppi programmi ed interventi di benessere sociale, di stimoli della partecipazione cittadina e d'integrazione dei gruppi sociali esposti ad un maggior rischio d'emarginazione o esclusione sociale.

Si chiede inoltre che si stabiliscano i meccanismi ed i canali necessari perché le regioni siano permanentemente consultate nel disegno delle politiche comunitarie.





PRIMI CHIARIMENTI DEL MINISTERO DEL LAVORO SULLA DISCIPLINA DELLE COOPERATIVE SOCIALI

Ministero del Lavoro - Direzione generale della cooperazione - Circolare 3 marzo 1992 n. 32

La nuova disciplina delle cooperative sociali introdotta con la legge 381/1991, ha indotto il ministero del Lavoro a fornire in materia alcuni chiarimenti alle proprie sedi decentrate. Con la circolare 3 marzo 1992 n. 32, infatti, la Direzione generale della cooperazione ha chiarito che nella denominazione o ragione sociale d'ora in poi dovrà essere sempre contenuta la dizione «cooperativa sociale». Pertanto le cooperative già costituite che non prevedono questo tipo di dizione, dovranno apportare una modifica al loro statuto. Inoltre, i cosiddetti soci volontari, cioè coloro che secondo gli statuti prestano la loro attività all'interno della cooperativa a titolo gratuito, non possono superare la metà del numero complessivo dei soci. Ai volontari, afferma, ancora il ministero del Lavoro, si applicano soltanto le leggi in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, su dei parametri retributivi che dovranno essere successivamente fissati con decreto dallo stesso ministero. Le cooperative sociali, si ricorda nella circolare, dovranno essere iscritte all'albo regionale istituito e tenuto dalle singole Regioni. Viene infine sottolineata l'importanza delle ispezioni annuali da effettuare presso le cooperative dagli uffici provinciali del Lavoro e dalle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo.

Oggetto: Legge 8 novembre 1991, n. 381, recante «Disciplina delle Cooperative sociali»

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 283 del 3 dicembre 1991, è stata pubblicata la legge 8 novembre 1991, n. 381, recante «Disciplina delle Cooperative sociali».

Ai fini dell'attuazione della legge si ritiene opportuni fornire i seguenti chiarimenti.

1. Scopo delle cooperative sociali è quello di «perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:

a) La gestione di servizi socio sanitari ed educativi;

b) lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate» (art. 1).

La natura di cooperative sociali, pertanto, si qualifica in relazione all'attività di cui all'oggetto sociale, che può essere esclusivamente quella prevista sia alla lettera a) che alla lettera b).

Nelle denominazioni sociale (ragione sociale) deve essere contenuta la dizione «cooperativa sociale». Pertanto le cooperative già costituite, che non prevedono questa dizione, dovranno apportare una modifica statutaria.

2. Gli statuti delle cooperative sociali possono prevedere la presenza di soci volontari, ossia di soci che prestino la loro attività lavorativa gratuitamente. Essi non possono superare la metà del numero complessivo dei soci.

Ai soci volontari non si applicano né i contratti collettivi né le leggi in materia di lavoro dipendente ed autonomo, ad eccezione di quelle in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, su parametri retributivi determinati con decreto ministeriale.


Le persone svantaggiate, previste nelle cooperative di cui alla lettera b), devono costituire almeno il 30% dei lavoratori della cooperativa. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione.

3. Le cooperative sociali vanno iscritte in un'apposita sezione denominata «sezione cooperazione sociale».

Si invitano pertanto le Prefetture a provvedere alla istituzione dell'ottava sezione del Registro prefettizio.

Oltre che in questa specifica sezione, le cooperative sociali vanno iscritte nella sezione corrispondente all'attività da esse svolta.

Il decreto di iscrizione nel Registro prefettizio,



come pure il relativo certificato di iscrizione che le Prefetture stesse rilasceranno, dovrà essere unico e contenere l'indicazione di entrambe le sezioni.

Le attuali cooperative di solidarietà sociale inserite nell'apposito elenco presso le Prefetture, per essere iscritte nella sezione «cooperazione sociale», dovranno presentare specifica domanda, previa adozione di tutte le modifiche statutarie necessarie per l'adeguamento alla nuova normativa e previa omologazione delle stesse da parte del competente Tribunale.

Dette modifiche, secondo quanto stabilito dalla legge, potranno essere deliberate con le modalità e le maggioranze dell'assemblea ordinaria.

4. Per quanto riguarda l'archivio e lo schedario generale della cooperazione viene aggiunta la sezione n. 8: «cooperazione sociale».

Agli Uffici provinciali del lavoro saranno successivamente impartite ulteriori disposizioni in merito sia alla compilazione del modello Coop/1, sia all'indicazione delle categorie nell'ambito dell'ottava sezione.

5. Le cooperative previste dalla legge 381/1991 sono inoltre iscritte nell'Albo regionale delle cooperative sociali istituito a cura delle Regioni. È opportuno

che l'Albo sia tenuto dall'ufficio regionale competente a ricevere anche i verbali delle ispezioni di cui al successivo punto 6.

6. L'art. 3, comma 3, della legge dispone che le ispezioni ordinarie previste dall'art. 2 del D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577, vengano effettuate, nei confronti delle cooperative sociali, almeno una volta l'anno.

Tale disposizione, in considerazione del rilievo sociale riconosciuto alle suddette cooperative, dovrà essere tenuta presente dagli Uffici provinciali del lavoro, nonché dalle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, nel predisporre il piano per lo svolgimento dell'attività di vigilanza sulle società cooperative e loro consorzi.

L'art. 6 dispone, inoltre, che una copia del verbale di ispezione venga trasmessa alla Regione nel cui territorio la cooperativa ha sede legale.

Pertanto il verbale dell'ispezione dovrà essere redatto in quadruplica copia, una delle quali verrà inviata, a cura dell'Ufficio del lavoro competente, all'ufficio della Regione incaricato di riceverla, che sarà quello che tiene anche l'Albo regionale.

IL VOLONTARIATO NELLA NUOVA LEGGE QUADRO SULLE AREE PROTETTE


La Gazzetta Ufficiale di Venerdì 13 dicembre 1991, pubblica il testo della Legge quadro n. 394 del 6 dicembre 1991 sulle aree protette. Nell'art. 14 della stessa legge (iniziative per la promozione economica e sociale) si prevede che ogni comunità del parco entro un anno dalla sua costituzione, elabori un piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili, individuando i soggetti chiamati alla realizzazione degli interventi previsti eventualmente anche attraverso accordi di programma.

Il piano può prevedere in particolare: la concessione di sovvenzioni a privati ed enti locali; l'agevolazione o la promozione, anche in forma cooperativa, di attività tradizionali artigianali, agro-silvo-pastorali, culturali, servizi sociali e biblioteche, restauro, anche di beni

naturali, e ogni altra iniziativa atta a favorire, nel rispetto delle esigenze di conservazione del parco, lo sviluppo del turismo e delle attività locali connesse. Una quota parte di tale attività deve consistere in interventi diretti atti a favorire l'occupazione giovanile ed il volontariato, nonché l'accessibilità e la fruizione, in particolare per i portatori di handicap.

L'Ente parco può concedere, a mezzo di specifiche convenzioni, l'uso del proprio nome e del proprio emblema a servizi e prodotti locali che presentino requisiti di qualità e soddisfino le finalità del parco.

L'Ente perciò organizza, d'intesa con la regione o le regioni interessate, speciali corsi di formazione al termine dei quali rilascia il titolo ufficiale ed esclusivo di guida del parco.



LEGGE SULLA PROTEZIONE CIVILE Il buon giorno si vede dal mattino

di ENRICO CAMPAGNOLI

Presidente Nazionale FIR-CB e responsabile nazionale
del SERVIZIO EMERGENZA RADIO (S.E.R.)

Il Servizio Nazionale della Protezione Civile assicura la più ampia partecipazione dei cittadini, delle associazioni di volontariato e degli organismi che lo promuovono all'attività di previsione, prevenzione e soccorso in vista o in occasione non solo di calamità naturali e catastrofi, ma anche di quegli eventi previsti dal succitato art. 2 che ricoprono un'area molto ampia di situazioni e di casi.

La legge istitutiva del Servizio Nazionale di Protezione Civile del 24 febbraio 1992 n. 225 costituisce un importante passo avanti nell'organizzazione della Protezione Civile nel nostro Paese ed in particolare nella possibilità di incrementare l'attività di volontariato in questo settore.

Il merito di questa legge, fra l'altro, è di aver delineato la tipologia degli interventi e gli ambiti di competenza, nonché l'attività ed i compiti della Protezione Civile. Ha definito finalmente l'operatività di Protezione Civile, quella volta alla previsione, alla prevenzione delle varie ipotesi di rischio, al soccorso delle popolazioni sinistrate e «ad ogni altra attività necessaria e indifferibile diretta a superare l'emergenza connessa agli eventi di cui all'art. 2» di questa legge; quest'articolo dà una definizione estremamente ampia dell'ambito di intervento di Protezione Civile. È un ambito ampio tanto che certo non mancheranno le occasioni in sede applicativa della legge di arrivare a casistiche che tolgano eventuali dubbi interpretativi.

Particolarmente significativo è il ruolo che la legge prevede per il volontariato.

Il Servizio Nazionale della Protezione Civile assicura la più ampia partecipazione dei cittadini, delle associazioni di volontariato e degli organismi che lo promuovono all'attività di previsione, prevenzione e soccorso in vista o in occasione non solo di calamità naturali e catastrofi, ma anche di quegli eventi previsti dal succitato art. 2 che ricoprono un'area molto ampia di situazioni e di casi.

La legge prevede che il servizio riconosca e stimoli le iniziative del volontariato civile e ne assicuri il coordinamento.

L'auspicio del volontariato credo che possa essere quello di una rapida emanazione del regolamento che deve prevedere e definire i modi e le forme di partecipazione delle associazioni di volontariato nelle attività di Protezione Civile.

Per tradurre nel concreto le enunciazioni di principio la legge prevede entro sei mesi l'emissione di un decreto che provveda a definire i modi e le forme di


partecipazione delle associazioni di volontariato nelle attività di Protezione Civile. Si pone un problema di tempi e di contenuti.

Questo decreto dovrebbe essere emanato dal Ministro per il coordinamento della Protezione Civile, rispettando però una procedura, quella della legge 23 agosto 1988 n. 400. Il Servizio Emergenza Radio auspica che questa procedura non comporti degli slittamenti nei tempi di emissione.

Un secondo auspicio del volontariato penso che possa essere relativo ai contenuti; in particolare che i criteri direttivi indicati dall'art. 18 della legge istitutiva del Servizio Nazionale della Protezione Civile, calati nel testo dell'emanando decreto, rispettino sostanzialmente le enunciazioni di principio che sono ribadite in varie parti della legge per quanto concerne la volontà di utilizzare appieno le forze del volontariato nell'ambito della Protezione Civile. L'emanazione del regolamento potrà essere altresì l'occasione per affrontare e risolvere i mille problemi concreti delle associazioni di volontariato. Si potranno anche evitare discrasie con la legge 11 agosto 1991 n. 266, legge quadro sul volontariato. In particolare si potrebbe prevedere che le Associazioni Nazionali di Volontariato che avevano censito le proprie strutture su base regionale, nell'ambito del censimento disposto l'anno scorso dal Dipartimento della Protezione Civile, siano da considerarsi iscritte nei registri del volontariato previsti dalla legge n. 266, superando quindi quelle difficoltà che nascono in quelle regioni che non hanno ancora provveduto a istituire i registri medesimi.

La nostra organizzazione il Servizio Emergenza Radio ritiene opportuno organizzare un gruppo di lavoro che approfondisca meglio la propria posizione in merito alla legge istitutiva del servizio nazionale della Protezione Civile ed elabori un contributo in merito ai contenuti del decreto applicativo.

Il buon giorno si vede dal mattino e il volontariato di Protezione Civile può ben sperare, ma il suo impegno è comunque la migliore garanzia di una buona giornata.



Volontariato
Oggi



LEGGE 24 febbraio 1992, n. 225

Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Servizio nazionale della protezione civile

1. È istituito il Servizio nazionale della protezione civile al fine di tutelare la integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega, ai sensi dell'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, per il conseguimento delle finalità del Servizio nazionale della protezione civile, promuove e coordina le attività delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni, delle province e dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale.

3. Per lo svolgimento delle finalità di cui al comma 2, il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi del medesimo comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, si avvale del Dipartimento della protezione civile, istituito nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 21 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Art. 2.

Tipologia degli eventi ed ambiti di competenze

1. Ai fini dell'attività di protezione civile gli eventi si distinguono in:

a) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;

b) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che per loro natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria;

c) calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari.

Art. 3.

Attività e compiti di protezione civile

1. Sono attività di protezione civile quelle volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, al soccorso delle popolazioni sinistrate ed ogni altra attività necessaria ed indifferibile diretta a superare l'emergenza connessa agli eventi di cui all'articolo 2.

2. La previsione consiste nelle attività dirette allo studio ed alla determinazione delle cause dei fenomeni calamitosi, alla identificazione delle zone del territorio soggette ai rischi stessi.

3. La prevenzione consiste nelle attività volte ad evitare o ridurre al minimo la possibilità che si verifichino danni conseguenti agli eventi di cui all'articolo 2 anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione.

4. Il soccorso consiste nell'attuazione degli interventi diretti ad assicurare alle popolazioni colpite dagli eventi di cui all'articolo 2 ogni forma di prima assistenza.

5. Il superamento dell'emergenza consiste unicamente nell'attuazione, coordinata con gli organi istituzionali competenti, delle iniziative necessarie ed indilazionabili volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita.

6. Le attività di protezione civile devono armonizzarsi, in quanto compatibili con le necessità imposte dalle emergenze, con i programmi di tutela e risanamento del territorio.

Art. 4.

Direzione e coordinamento delle attività di previsione, prevenzione e soccorso

1. Il Dipartimento della protezione civile predispone, sulla base degli indirizzi approvati dal Consiglio dei ministri e in conformità ai criteri determinati dal Consiglio nazionale della protezione civile di cui all'articolo 8, i programmi nazionali di previsione e prevenzione in relazione alle varie ipotesi di rischio, i programmi nazionali di soccorso ed i piani per l'attuazione delle conseguenti misure di emergenza.

2. I programmi nazionali di cui al comma 1 sono

adottati avvalendosi dei Servizi tecnici nazionali di cui all'articolo 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni del Consiglio dei ministri e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sono trasmessi al Parlamento.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, al fine di consentire opportune verifiche della efficienza dei programmi e dei piani di cui al comma 1 del presente articolo, dispone la esecuzione di periodiche esercitazioni, promuove, d'intesa con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, studi sulla previsione e prevenzione delle calamità naturali e delle catastrofi ed impartisce indirizzi ed orientamenti per l'organizzazione del volontariato.

Art. 5.

Stato di emergenza e potere di ordinanza

1. Al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, delibera lo stato di emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale in stretto riferimento alla qualità ed alla natura degli eventi. Con le medesime modalità si procede alla eventuale revoca dello stato di emergenza al venir meno dei relativi presupposti.

2. Per l'attuazione degli interventi di emergenza conseguenti alla dichiarazione di cui al comma 1, si provvede, nel quadro di quanto previsto dagli articoli 12, 13, 14, 15 e 16, anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, può emanare altresì ordinanze finalizzate ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose. Le predette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri, qualora non siano di diretta sua emanazione.

4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, per l'attuazione degli interventi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, può avvalersi di commissari delegati. Il relativo provvedimento di delega deve indicare il contenuto della delega dell'incarico, i tempi e le modalità del suo esercizio.

5. Le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono essere motivate.

6. Le ordinanze emanate ai sensi del presente articolo sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nonché trasmesse ai sindaci interessati affinché vengano pubblicate ai sensi dell'articolo 47, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 6.

Componenti del Servizio nazionale della protezione civile

1. All'attuazione delle attività di protezione civile provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti e le rispettive competenze, le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i comuni e le comunità montane, e vi concorrono gli enti pubblici, gli istituti ed i gruppi di ricerca scientifica con finalità di protezione civile, nonché ogni altra istituzione ed organizzazione anche privata. A tal fine le strutture nazionali e locali di protezione civile possono stipulare convenzione con soggetti pubblici e privati.

2. Concorrono, altresì, all'attività di protezione civile i cittadini ed i gruppi associati di volontariato civile, nonché gli ordini ed i collegi professionali.

3. Le amministrazioni, gli enti, le istituzioni e le organizzazioni di cui al comma 1 nonché le imprese pubbliche e private che detengono o gestiscono archivi con informazioni utili per le finalità della presente legge, sono tenuti a fornire al Dipartimento della protezione civile dati e informazioni ove non coperti dal vincolo di segreto di Stato, ovvero non attinenti all'ordine e alla sicurezza pubblica nonché alla prevenzione e repressione di reati.

4. Presso il Dipartimento della protezione civile è istituito un sistema informatizzato per la raccolta e la gestione dei dati pervenuti, compatibile con il sistema informativo e con la rete integrata previsti dall'articolo 9, commi 5 e 6, e successive modificazioni, della legge 18 maggio 1989, n. 183, al fine dell'interscambio delle notizie e dei dati raccolti.

5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo emana le norme regolamentari ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Art. 7.

Organi centrali del servizio nazionale della protezione civile

1. Sono istituiti presso il Dipartimento della protezione civile, quali organi centrali del Servizio nazionale della protezione civile, la Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi ed il Comitato operativo della protezione civile.

Art. 8.

Consiglio nazionale della protezione civile

1. Il Consiglio nazionale della protezione civile, in attuazione degli indirizzi generali della politica di protezione civile fissati dal Consiglio dei ministri, determina i criteri di massima in ordine:

a) ai programmi di previsione e prevenzione delle calamità;

b) ai piani predisposti per fronteggiare le emergenze e coordinare gli interventi di soccorso;

c) all'impiego coordinato delle componenti il Servizio nazionale della protezione civile;

d) alla elaborazione delle norme in materia di protezione civile.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanate le norme per la composizione ed il funzionamento del Consiglio.

3. Il Consiglio è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, dal Ministro per il coordinamento della protezione civile. Il regolamento di cui al comma 2 del presente articolo dovrà in ogni caso prevedere che del Consiglio facciano parte:

a) i Ministri responsabili delle amministrazioni dello Stato interessate o loro delegati;

b) i presidenti delle giunte regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano o loro delegati;

c) rappresentanti dei comuni, delle province e delle comunità montane;

d) rappresentanti della Croce rossa italiana e delle associazioni di volontariato.

Art. 9.

Commissione nazionali per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi

1. La Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi è organo consultivo e propositivo del Servizio nazionale della protezione civile su tutte le attività di protezione civile volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio. La Commissione fornisce le indicazioni necessarie per la definizione delle esigenze di studio e ricerca in materia di protezione civile, procede all'esame dei dati forniti dalle istituzioni ed organizzazioni preposte alla vigilanza degli eventi previsti dalla presente legge ed alla valutazione dei rischi connessi e degli interventi conseguenti, nonché all'esame di ogni altra questione inerente alle attività di cui alla presente legge ad essa rimesse.

2. La Commissione è composta dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, ovvero in mancanza da un delegato del Presidente del Consiglio dei ministri, che la presiede, da un docente universitario esperto in problemi di protezione civile, che sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento, e da esperti nei vari settori del rischio.

3. Della Commissione fanno parte altresì tre esperti nominati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

4. La Commissione è costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge; con il medesimo decreto sono stabilite le modalità organizzative e di funzionamento della Commissione.

Art. 10.

Comitato operativo della protezione civile

1. Al fine di assicurare la direzione unitaria ed il coordinamento della attività di emergenza è istituito il Comitato operativo della protezione civile.

2. Il Comitato:

a) esamina i piani di emergenza predisposti dai prefetti ai sensi dell'articolo 14;

b) valuta le notizie, i dati e le richieste provenienti dalle zone interessate all'emergenza;

c) coordina in un quadro unitario gli interventi di tutte le amministrazioni ed enti interessati al soccorso;

d) promuove l'applicazione delle direttive emanate in relazione alle esigenze prioritarie delle zone interessate dalla emergenza.

3. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, ovvero, in caso di assenza o di impedimento, da un rappresentante del Governo a ciò delegato.

4. I componenti del Comitato rappresentanti di Ministeri, su delega dei rispettivi Ministri, riassumono ed esplicano con poteri decisionali, ciascuno nell'ambito delle amministrazioni di appartenenza ed altresì nei confronti di enti, aziende autonome ed amministrazioni controllati o vigilati, tutte le facoltà e competenze in ordine all'azione da svolgere ai fini di protezione civile e rappresentano, in seno al Comitato, l'amministrazione di appartenenza nel suo complesso.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme per il funzionamento del Comitato.

6. Alle riunioni del Comitato possono essere invitate le autorità regionali e locali di protezione civile. Possono inoltre essere invitati rappresentanti di altri enti o amministrazioni.

Art. 11.

Strutture operative nazionali del Servizio

1. Costituiscono strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile:

a) il Corpo nazionale dei vigili del fuoco quale componente fondamentale della protezione civile;

b) le Forze armate;

c) le Forze di polizia;

d) il Corpo forestale dello Stato;

e) i Servizi tecnici nazionali;

f) i gruppi nazionali di ricerca scientifica di cui all'articolo 17, l'Istituto nazionale di geofisica ed altre istituzioni di ricerca;

g) la Croce rossa italiana;

h) le strutture del Servizio sanitario nazionale;

i) le organizzazioni di volontariato;

l) il Corpo nazionale soccorso alpino CNSA (CAI).

2. In base ai criteri determinati dal Consiglio nazionale della protezione civile, le strutture operative nazionali svolgono, a richiesta del Dipartimento della protezione civile, le attività previste dalla presente legge nonché compiti di supporto e consulenza per tutte le amministrazioni componenti il Servizio nazionale della protezione civile.

3. Le norme volte a disciplinare le forme di partecipazione e collaborazione delle strutture operative nazionali al Servizio nazionale della protezione civile sono emanate secondo le procedure di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

4. Con le stesse modalità di cui al comma 3 sono altresì stabilite, nell'ambito delle leggi vigenti e relativamente a compiti determinati, le ulteriori norme regolamentari per l'adeguamento dell'organizzazione e delle funzioni delle strutture operative nazionali alle esigenze di protezione civile.

Art. 12.

Competenze delle regioni

1. Le regioni — fatte salve le competenze legislative ed i poteri amministrativi delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di enti locali, di servizi antincendi e di assistenza e soccorso alle popolazioni colpite da calamità, previsti dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione — partecipano all'organizzazione e all'attuazione delle attività di protezione civile indicate nell'articolo 3, assicurando, nei limiti delle competenze proprie o delegate dallo Stato e nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge, lo svolgimento delle attività di protezione civile.

2. Le regioni, nell'ambito delle competenze ad esse attribuite dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, provvedono alla predisposizione ed attuazione dei programmi regionali di previsione e prevenzione in armonia con le indicazioni dei programmi nazionali di cui al comma 1 dell'articolo 4.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 le regioni provvedono all'ordinamento degli uffici ed all'approntamento delle strutture e dei mezzi necessari per l'espletamento delle attività di protezione civile, avvalendosi di un apposito Comitato regionale di protezione civile.

4. Le disposizioni contenute nella presente legge costituiscono principi della legislazione statale in materia di attività regionale di previsione, prevenzione e soccorso di protezione civile, cui dovranno conformarsi le leggi regionali in materia.

Art. 13.

Competenze delle province

1. Le province sulla base delle competenze ad esse attribuite dagli articoli 14 e 15 della legge 8 giugno 1990, n. 142, partecipano all'organizzazione ed all'attuazione del Servizio nazionale della protezione civile, assicurando lo svolgimento dei compiti relativi alla

rilevazione, alla raccolta ed alla elaborazione dei dati interessanti la protezione civile, alla predisposizione di programmi provinciali di previsione e prevenzione e alla loro realizzazione, in armonia con i programmi nazionali e regionali.

2. Per le finalità di cui al comma 1 in ogni capoluogo di provincia è istituito il Comitato provinciale di protezione civile, presieduto dal presidente dell'amministrazione provinciale o da un suo delegato. Del Comitato fa parte un rappresentante del prefetto.

Art. 14.

Competenze del prefetto

1. Il prefetto, anche sulla base del programma provinciale di previsione e prevenzione, predispose il piano per fronteggiare l'emergenza su tutto il territorio della provincia e ne cura l'attuazione.

2. Al verificarsi di uno degli eventi calamitosi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 2, il prefetto:

a) informa il Dipartimento della protezione civile, il presidente della giunta regionale e la direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi del Ministero dell'interno;

b) assume la direzione unitaria dei servizi di emergenza da attivare a livello provinciale, coordinandoli con gli interventi dei sindaci dei comuni interessati;

c) adotta tutti i provvedimenti necessari ad assicurare i primi soccorsi;

d) vigila sull'attuazione, da parte delle strutture provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica.

3. Il prefetto, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza di cui al comma 1 dell'articolo 5, opera, quale delegato del Presidente del Consiglio dei ministri o del ministro per il coordinamento della protezione civile, con i poteri di cui al comma 2 dello stesso articolo 5.

4. Per l'organizzazione in via permanente e l'attuazione dei servizi di emergenza il prefetto si avvale della struttura della prefettura, nonché di enti e di altre istituzioni tenuti al concorso.

Art. 15.

Competenze del comune ed attribuzioni del sindaco

1. Nell'ambito del quadro ordinamentale di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di autonomie locali, ogni comune può dotarsi di una struttura di protezione civile.

2. La regione, nel rispetto delle competenze ad essa affidata in materia di organizzazione dell'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale, favorisce, nei modi e con le forme ritenuti opportuni, l'organizzazione di strutture comunali di protezione civile.

3. Il sindaco è autorità comunale di protezione civile. Al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del

territorio comunale, il sindaco assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al prefetto e al presidente della giunta regionale.

4. Quando la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del comune, il sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture al prefetto, che adotta i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli dell'autorità comunale di protezione civile.

Art. 16.

Disposizioni riguardanti la Valle d'Aosta

1. Le competenze attribuite nella presente legge alla provincia e al presidente dell'amministrazione provinciale fanno capo, nella regione Valle d'Aosta, rispettivamente all'amministrazione regionale ed al presidente della giunta regionale.

2. Le funzioni che nella presente legge sono attribuite al prefetto sono svolte, nel territorio della Valle d'Aosta, dal presidente della giunta regionale. Egli partecipa alle riunioni del Consiglio nazionale della protezione civile o designa, in caso di impedimento, un suo rappresentante.

Art. 17.

Gruppi nazionali di ricerca scientifica

1. Il Servizio nazionale della protezione civile, per il perseguimento delle proprie finalità in materia di previsione delle varie ipotesi di rischio, si avvale dell'opera di gruppi nazionali di ricerca scientifica.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del ministro per il coordinamento della protezione civile, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sono individuati e disciplinati i gruppi nazionali di ricerca scientifica di cui al comma 1 del presente articolo. Con apposite convenzioni pluriennali sono regolate le relative attività.

Art. 18.

Volontariato

1. Il servizio nazionale della protezione civile assicura la più ampia partecipazione dei cittadini, delle associazioni di volontariato e degli organismi che lo promuovono all'attività di previsione, prevenzione e soccorso, in vista o in occasione di calamità naturali, catastrofi o eventi di cui alla presente legge.

2. Al fine di cui al comma 1, il Servizio riconosce e stimola le iniziative di volontariato civile e ne assicura il coordinamento.

3. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi, secondo le procedure di cui all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero,

per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della presente legge, del Ministro, per il coordinamento della protezione civile, si provvede a definire i modi e le forme di partecipazione delle associazioni di volontariato nelle attività di protezione civile, con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi:

a) la previsione di procedure per la concessione alle associazioni di contributi per il potenziamento delle attrezzature ed il miglioramento della preparazione tecnica;

b) la previsione delle procedure per assicurare la partecipazione delle associazioni all'attività di predisposizione ed attuazione di piani di protezione civile;

c) i criteri già stabiliti dall'ordinanza 30 marzo 1989, n. 1675/FPC, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* n. 31 del 7 aprile 1989, d'attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, in materia di volontariato di protezione civile, in armonia con quanto disposto dalla legge 11 agosto 1991, n. 266.

Art. 19.

Norma finanziaria

1. Le somme relative alle autorizzazioni di spese a favore del Fondo per la protezione civile sono iscritte, in relazione al tipo di intervento previsto, in appositi capitoli, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro per il coordinamento della protezione civile, le variazioni compensative che si rendessero necessarie nel corso dell'esercizio in relazione agli interventi da effettuare.

2. Le disponibilità esistenti nella contabilità speciale intestata al «Fondo per la protezione civile» di cui all'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547, nonché quelle rinvenienti dalla contrazione dei mutui già autorizzati con legge a favore del Fondo per la protezione civile, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione, con decreti del Ministro del tesoro, ai pertinenti capitoli da istituire nell'apposita rubrica dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. Per gli interventi di emergenza, di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 5, il Ministro per il coordinamento della protezione civile può provvedere anche a mezzo di soggetti titolari di pubbliche funzioni, ancorché non dipendenti statali, mediante ordini di accreditamento da disporre su pertinenti capitoli, per i quali non trovano applicazione le norme della legge e del regolamento di contabilità generale dello Stato sui limiti di somma. Detti ordini di accreditamento sono sottoposti a controllo successivo e, se non estinti al termine dell'esercizio in cui sono stati emessi, possono essere trasportati all'esercizio seguente.

4. I versamenti di fondi da parte di enti o privati per le esigenze di protezione civile confluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per riassegnazione ai rispettivi capitoli di spesa, con decreti del Ministro del tesoro.

5. Le obbligazioni giuridiche assunte anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge a carico del Fondo per la protezione civile danno luogo a formali impegni a carico dei competenti capitoli da istituire ai sensi del comma 1.

Art. 20.

Disciplina delle ispezioni

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, adottato a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è emanato un regolamento volto ad introdurre e disciplinare un sistema di ispezioni sugli atti e di verifiche delle procedure poste in essere per l'attuazione delle attività amministrative relative agli interventi di emergenza.

2. Il regolamento è tenuto ad assicurare la periodicità delle ispezioni e delle verifiche che devono riguardare sia la gestione finanziaria degli interventi che l'esecuzione delle attività e l'affidamento delle medesime a funzionari ministeriali competenti nei singoli settori.

3. Resta salvo quanto disposto in materia dalla legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 21.

Abrogazione delle norme incompatibili

1. Sono abrogate tutte le norme non compatibili con le disposizioni della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1.

— La legge n. 400, 1988, sovente citata nel presente provvedimento riguarda la disciplina dell'attività di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Se ne trascrivono qui i primi due commi dell'articolo 9.

«1. All'atto della costituzione del Governo, il Presidente del Consiglio dei Ministri, può nominare, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministri senza portafoglio, i quali svolgono le funzioni loro delegate dal Presidente del Consiglio dei Ministri sentito il Consiglio dei ministri, con provvedimento da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale.

2. Ogni qualvolta la legge assegni compiti specifici ad un Ministro senza portafoglio e questi non venga nominato ai sensi del comma 1, tali compiti si intendono attribuiti al Presidente del Consiglio dei Ministri che può delegarli ad altro ministro».

— L'art. della medesima legge n. 400 1988 prevede l'istituzione in seno alla Presidenza del Consiglio di uffici e dipartimenti in particolare i commi 5, 6 e 7 dispongono:

5. Nei casi di dipartimenti posti alle dipendenze di Ministri senza portafoglio, il decreto è emanato dal Consiglio dei Ministri d'intesa con il Ministro competente.

6. Nei casi in cui un dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri sia affidato alla responsabilità di un Ministro senza portafoglio, al capo del dipartimento e nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro interessato.

7. Qualora un dipartimento non venga affidato ad un Ministro senza portafoglio, il capo del dipartimento dipende dal segretario generale della Presidenza».

Nota all'art. 4.

— L'art. 7 della legge n. 183/1989 recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo contiene minuziosa disposizione dei seguenti servizi: idrografico e marcografico; sismico; dighe; geologico.

Nota all'art. 5.

— La legge n. 142/1990 riguarda l'ordinamento delle autonomie locali. L'art. 47, comma 1, dispone: «Tutte le deliberazioni comunali e provinciali sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio, nella sede dell'ente, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge».

Note all'art. 6.

— Della legge n. 183/1989 (v. sopra nota all'art. 4) si trascrivono i commi 5 e 6 dell'art. 9:

«5. I servizi tecnici nazionali organizzano, gestiscono e coordinano un sistema informatico unico ed una rete nazionale integrati di rilevamento e sorveglianza, definendo con le amministrazioni statali, le regioni e gli altri soggetti pubblici e privati interessati, le integrazioni ed i coordinamenti necessari. All'organizzazione ed alla gestione della rete sismica integrata concorre, sulla base di apposite convenzioni, l'Istituto nazionale di geofisica. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il 31 dicembre 1991, le iniziative adottate in attuazione e nell'ambito delle risorse assegnate ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera e), della legge 11 marzo 1988, n. 67, relative al sistema informativo e di monitoraggio, confluiscono nei servizi tecnici nazionali

6. Nell'ambito del Comitato dei ministri di cui all'art. 4, ciascuno dei ministri che lo compongono propone, nel settore di sua competenza, le misure di indirizzo e di coordinamento volte alla completa realizzazione del sistema informativo e della rete integrati di cui al comma 5, ed in particolare le priorità nel rilevamento e nella predisposizione della base di dati».

— Della legge n. 400/1988 viene richiamato l'art. 17, comma 1, che si trascrive:

«1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunciarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali».

Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento».

siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei Conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nota agli articoli 8 e 11.

— Per quanto riguarda il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 si veda la seconda nota all'art. 6.

Nota all'art. 12.

— La legge n. 142/1990 riguarda, come detto sopra in nota all'art. 5, l'ordinamento delle autonomie locali.

Nota all'art. 13.

— La medesima legge n. 142/1990 (v. nota precedente) agli articoli 14 e 15 disciplina, in particolare, le funzioni e i compiti delle regioni.

Nota all'art. 15.

— Per il titolo della legge n. 142/1990 si veda la nota all'art. 12.

Nota all'art. 18.

— Per l'art. 17 della legge n. 400/1988 si veda la seconda nota all'art. 6.

— L'ordinanza n. 1675/FPC contiene norme in materia di volontariato, di protezione civile e misure volte alla sua tutela. Se ne trascrive l'art. 1:

«Art. 1. — L'art. 11 della legge 24 luglio 1984, n. 363, si applica all'opera di soccorso ed assistenza prestata in occasione di calamità naturali o catastrofi, e allo svolgimento delle attività di addestramento ed alle esercitazioni organizzate dalle associazioni del volontariato di cui al successivo comma.

Sono considerate attività di previsione e prevenzione nell'ambito del volontariato di protezione civile, l'attività di formazione, addestramento e le esercitazioni organizzate dalle associazioni di volontariato inserite nell'elenco di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 359/FPC/ZA del 6 ottobre 1984, previamente autorizzati dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, sentito il parere del prefetto territorialmente competente o dell'autorità regionale di protezione civile, se sussiste».

— Il D.L. n. 159/1984 reca: «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dai movimenti sismici del 29 aprile 1984 in Umbria e del 7 e 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania». Questo il testo dell'art. 11:

Art. 11. — Fino all'entrata in vigore della legge di disciplina organica della materia, e comunque non oltre il 31 marzo 1985, il Ministro per il coordinamento della protezione civile può avvalersi delle prestazioni dei gruppi associati all'attività di previsione, prevenzione e soccorso, provvedendo, con le disponibilità del fondo per la protezione civile, a rimborsare, sentite le regioni e gli enti locali interessati, le spese nei periodi di impiego degli aderenti alle associazioni di volontariato, ad emanare provvedimenti per garantire il mantenimento del posto di lavoro e del relativo trattamento economico e previdenziale, ad adottare misure per la copertura assicurativa degli interessati».

— La legge n. 266/1991 è la legge quadro sul volontariato l'art. 1 così ne definisce finalità e oggetto:

«1. La Repubblica italiana riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione solidaria e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.

2. La presente legge stabilisce i principi cui le regioni e le province autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato nonché i criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti».

Nota all'art. 19.

— Il D.L. n. 428/1982 (Misure urgenti per la protezione civile) ha istituito il fondo per la protezione civile con l'art. 2 di cui si trascrivono i primi tre commi:

«Per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto è costituito nello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri il "fondo per la protezione civile".

Il fondo è alimentato quanto a L. 20.000 milioni mediante corrispondente riduzione dei cap. 4071 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 1982 e, quanto a lire 20.000 milioni mediante assegnazione a carico del fondo di cui all'art. 2 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella

legge 22 dicembre 1980, n. 874.

I contratti e le spese autorizzate sono soggette al controllo successivo della Corte dei conti. A tal fine entro il mese di ottobre di ogni anno il rendiconto della gestione dell'anno precedente viene trasmesso alla ragioneria centrale presso il Ministero del tesoro, che, verifica la legalità della spesa e la regolarità della documentazione, lo inoltra alla Corte dei conti».

Nota all'art. 20.

— Per l'art. 17, comma 1, della legge n. 400/1988 si rinvia alla seconda nota all'art. 6.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 395):

Presentato dall'on. BALESTRACCI il 2 luglio 1987.

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 14 ottobre 1987, con pareri delle commissioni IV, V, VII, VIII, XI, XII.

Esaminato dalla I commissione, in sede referente, il 30 marzo 1989; 6, 12, 19 aprile 1989; 15, 29 novembre 1989; 17 gennaio 1990.

Assegnato nuovamente alla I commissione, in sede legislativa, il 28 febbraio 1990.

Esaminato dalla I commissione, in sede legislativa, il 14 marzo 1990 e approvato il 21 marzo 1990.

Senato della Repubblica (atto n. 2203):

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede deliberante, il 28 marzo 1990, con pareri delle commissioni 2^a, 4^a, 5^a, 7^a, 8^a, 9^a, 12^a, 13^a e della commissione per le questioni regionali.

Esaminato dalla I commissione il 20, 27 giugno 1990 e approvato, con modificazioni, il 28 giugno 1990.

Camera dei deputati (atto n. 395/B):

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 5 luglio 1990, con parere della commissione V.

Esaminato dalla I commissione, in sede referente, il 26 luglio 1990.

Assegnato nuovamente alla I commissione, in sede legislativa, il 28 febbraio 1990.

Esaminato dalla I commissione, in sede legislativa, e approvato il 31 luglio 1990.

Il Presidente della Repubblica, a norma dell'art. 74 della Costituzione, con messaggio motivato in data 15 agosto 1990 ha chiesto alle Camere una nuova deliberazione nei riguardi del disegno di legge, il cui riesame, ai sensi dell'art. 136 del «Regolamento del Senato» e dell'art. 71 del «Regolamento della Camera» ha iniziato il proprio iter alla

Camera dei deputati (atto n. 395/D):

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 23 agosto 1990, con parere della commissione V.

Esaminato dalla I commissione, in sede referente, il 3, 17 ottobre 1990.

Relazione scritta annunciata il 14 novembre 1990 (atto n. 395/E - relatore on. LABRIOLA).

Esaminato in aula l'11, 12, 13 febbraio 1991 e approvato il 14 febbraio 1991.

Senato della Repubblica (atto n. 2203 B):

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali) in sede referente, il 26 febbraio 1991, con pareri delle commissioni 5^a e 13^a.

Esaminato dalla I commissione il 20 marzo 1991; 8 maggio 1991; 14, 16 gennaio 1992.


Esaminato in aula e approvato, con modificazioni, il 23 gennaio 1992.

Camera dei deputati (atto n. 395/F):

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 28 gennaio 1992, con pareri delle commissioni V, VIII e XI.

Esaminato dalla I commissione, in sede referente, il 28 gennaio 1992.

Esaminato in aula e approvato il 30 gennaio 1992.



segnalazioni

ASPEMIGRAZIONI Agenzia mensile sugli immigrati, i rifugiati e le minoranze etniche

Dal mese di febbraio ASPE ospita mensilmente il supplemento **ASPEMIGRAZIONI**, dodici pagine interamente dedicate a notizie da tutta l'Europa su immigrati, rifugiati e minoranze etniche.

ASPEMIGRAZIONI è la versione italiana di «Migration news sheet», pubblicazione specializzata edita dall'European Information Network (EIN), tra i cui membri figurano il Centro d'Informazione e di studi sulle migrazioni internazionali (CIEMI) di Parigi (che cura la versione francese, intitolata «Informations européennes») ed il Comitato delle chiese per i migranti in Europa (CCME) di Bruxelles.

Aggiornamento continuo, attendibilità delle fonti e facilità di lettura sono le caratteristiche principali del mensile, composto di dodici pagine, che si articola in cinque sezioni interne: **Leggi-Politiche migratorie, Immigrazione irregolare, Asilo-Rifugiati, Integrazione, Razzismo-Discriminazione.**

L'edizione italiana è composta per il 70% circa dalla traduzione della versione inglese, mentre il restante 30% è curato da ASPE, che offre notizie di prima mano sulla situazione italiana. Per far ciò è stato creato un gruppo redazionale allargato, che coinvolge attualmente esponenti dell'Associazione studi giuridici sull'immigrazione (ASGI), della Cooperativa «Progetto integrazione» di Milano e Bologna e del Movimento per l'autosviluppo, l'interscambio e la solidarietà (MAIS). Per l'immediato futuro si conta di stabilire una rete di referenti articolati nelle diverse realtà territoriali e con differenti competenze e approcci al tema, utilizzando i contatti già esistenti attraverso le redazioni locali di ASPE.

Destinatari privilegiati sono tutti coloro che si confrontano quotidianamente con gli aspetti dell'immigrazione: operatori giuridici, studenti e docenti universitari, operatori sociali del pubblico e del privato, membri di associazioni di immigrati, amministratori, sindacalisti, giornalisti, politici.

Oltre ad essere incluso nei numeri normali di ASPE, **ASPEMIGRAZIONI** potrà essere disponibile separatamente, ad un prezzo annuale di L. 20.000 (L. 30.000 per l'estero).



ASPEMIGRAZIONI è compreso gratuitamente — per il 1992 — nell'abbonamento annuale ad ASPE, (che dà diritto a 24 numeri dell'agenzia e al supplemento **ASPEUROPA**) a L. 50.000.

Tutti gli importi vanno versati sul ccp n. 155101 intestato ad ASPE, via Giolitti, 21, 10123 Torino, tel. (011) 8395443-4-5, fax (011) 8395577.



MASTRO GEPPELTO e CISV
presentano un gioco di
**ALEX RANDOLPH
& HAO BÜCKEN**

FERMATE COLOMBO



Un'occasione per riflettere
controcorrente a 500 anni
dalla conquista dell'America

per ordini o informazioni:
COOP. PIERO & GIANNI
via Bologna 164 - Torino
tel. 011- 851501



LA LEGGE-QUADRO SULL'HANDICAP

Promosso dalla rivista «Prospettive assistenziali» e dal bollettino «Handicap & Scuola», si terrà sabato 6 giugno 1992 a Milano, Centro Congressi della Fondazione Stelline, Corso Magenta 61 (ingresso senza barriere Corso Magenta 63) il convegno nazionale **La legge quadro sull'handicap: un'occasione mancata? Proposte per l'affermazione di diritti esigibili».**

L'iniziativa è organizzata per esaminare a fondo le principali disposizioni della legge quadro sull'handicap, i cui contenuti sono destinati per molti anni a incidere profondamente nella vita delle persone con handicap e dei loro familiari, al fine di valutarne la rispondenza o meno delle esigenze e dei diritti delle persone colpite da handicap fisici, intellettivi e sensoriali.

CONVEGNO NAZIONALE

LA LEGGE-QUADRO SULL'HANDICAP: UNA OCCASIONE MANCATA? PROPOSTE PER L'AFFERMAZIONE DI DIRITTI ESIGIBILI

Programma preliminare

- ore 9,00 — Oreste Benzi - Orientamenti etici per la promozione umana e sociale delle persone handicappate
— Massimo Dogliotti - Diritti esigibili per l'effettivo riconoscimento delle esigenze degli handicappati
— Luciano Tavazza - Ruolo del volontariato per la promozione dei diritti degli handicappati
— Mario Tortello - Come e perché ridefinire il problema «handicap»
— Claudio Caffarena e Mariena Galetti Scassellati - Esigenze della persona con handicap e risposte dei servizi socio-assistenziali
— Anna Contardi - La priorità degli interventi domiciliari a sostegno del singolo e del nucleo familiare
- ore 11,00 — Dibattito
- ore 12,30 — Sospensione dei lavori
- ore 14,00 — Gianni Selleri - Integrazione sociale o rilancio dell'emarginazione degli handicappati?
— Andrea Canevaro - L'integrazione prescolastica o scolastica: presupposto per la promozione dell'autonomia personale e sociale
— Flavio Cocanari (a nome di CGIL-CISL-UIL) - Il diritto al lavoro degli handicappati: proposte per una idonea legge sul collocamento obbligatorio
— Waltre Fossati - Superamento delle barriere sociali e architettoniche
— Maria Grazia Breda - Formazione prelaborativa e diritto al lavoro degli handicappati intellettivi
- ore 16,00 — Dibattito
- ore 17,15 — Conclusioni
- ore 17,30 — Conclusione dei lavori

Centro Congressi della Fondazione Stelline, Corso Magenta 61, Milano


Sabato 6 giugno 1992, ore 9-12,30 / 14-17,30

Ingresso senza barriere corso Magenta 63

L'iscrizione (contributo alle spese organizzative) è di L. 35.000 da versare sul conto corrente postale n. 25408105 intestato a *Prospettive assistenziali*, via Artisti 34, 10124 Torino. Per i volontari la quota è di L. 10.000. La ricevuta del versamento postale deve essere presentata alla Segreteria per l'accesso alla sala del convegno.

Agli iscritti verrà fornito gratuitamente il n. 6 di *Handicap & Scuola* contenente il testo della legge-quadro e uno schema sintetico dei principali articoli della legge stessa in cui sono valutati quattro aspetti (contenuti, competenze, tempi di attuazione, finanziamenti previsti) con le relative osservazioni.

Le iscrizioni si ricevono nei limiti della sala. È necessario telefonare per la prenotazione del posto a *Prospettive assistenziali*: 011 83.12.79 e 011/812.44.69, che fornirà il codice di iscrizione.



L'AZIONE DEL VOLONTARIATO PER LA LEGALITÀ

L'A.N.P.A.S., Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze, promuove per il giorno 25 aprile p.v. alle ore 9,30 a PALERMO presso la Sala Congressi dell'Albergo delle Povere (Via Calatafimi), una GIORNATA DI STUDIO e di riflessione a livello nazionale fra le maggiori realtà del volontariato, dell'associazionismo, le istituzioni religiose, invitando all'incontro esponenti delle forze pubbliche, sociali e del sindacato sul tema: l'azione e l'impegno del volontariato e dell'associazionismo per l'affermazione di una cultura della legalità e della solidarietà.

Cresce infatti nella società civile la consapevolezza e la necessità di una forte opposizione alle forme di illegalità diffusa e ad ogni forma malavita e di criminalità in atto nel Paese, soprattutto nel Meridione.

Siamo convinti che il volontariato, per il fatto di essere una realtà radicata fortemente nella società, che ha scelto di impegnarsi per la costruzione di una società solidale, democratica e partecipativa, debba contribuire allo sviluppo di questo movimento che sta nascendo, assieme alle forze dell'associazionismo, offrendo ad esso un sostegno morale, ed organizzativo.

La Giornata di Studio verrà aperta da Umberto Giella della Direzione Nazionale A.N.P.A.S.. Seguiranno interventi di: Giuseppe Lumia, Presidente MO.VI., Dott.ssa Giovanna Cella ACLI, Giovanni Ferro Presidente ARCI Regionale Sicilia, Don Antonio dell'Olio PAX CRISTI. Chiuderà i lavori Patrizio Petrucci Presidente Nazionale A.N.P.A.S.

È stato invitato il Ministro dell'Interno on. Vincenzo Scotti.

Per informazioni: Via San Gallo, 32 - 50129 Firenze. Telefono 055 - 475119/47962/474363 - telefax 055 - 471110.

L'ANPAS IN AIUTO DEI BAMBINI DI CHERNOBYL

Nella regione del Gomel (Bielorussia) 457.000 bambini di età compresa fra i 6 e i 15 anni vivono ancora in una zona colpita dalle radiazioni. Molti di loro hanno bisogno ogni anno di cambiare clima ed alimentazione per almeno un mese. Le Pubbliche Assistenze si stanno impegnando in questa direzione al fine di ospitare gruppi di ragazzi nel nostro paese (il primo è atteso nel mese di maggio a Calambrone vicino Pisa); per l'acquisto di attrezzature sanitarie e farmaci destinati all'ospedale pediatrico ed al Dipartimento di ematologia di Gomel; per dare infine, la possibilità di effettuare in Italia trapianti di midollo osseo.

Le Pubbliche Assistenze attendono dalla comunità sociale un sostegno economico che potrà essere versato direttamente alla Pubblica Assistenza della città in cui si risiede oppure direttamente all'ANPAS sul c.c.p. n. 30663504 o sul c.c.b. n. 7330.66 del Monte dei Paschi Ag. 9 di Firenze indicando «iniziativa per Chernobyl».

SETTE GIORNI DI CONDIVISIONE

Il C.E.A.S. (Centro di Educazione alla Socialità) del Movimento di Capodarco propone, per il prossimo periodo estivo (20 giugno/31 agosto) «SETTE GIORNI DI CONDIVISIONE NELL'UMBRIA PIU' INTENSA» presso la Comunità di S. Girolamo di Gubbio.

Questa è una Comunità d'accoglienza di ispirazione cristiana, nella quale persone di diversa matrice ideale, portatori di handicaps o di altre forme di disagio e soggetti fisicamente sani, autogestiscono la propria vita e tutta una serie di iniziative di esistenza condivisa, di riabilitazione e di lavoro.

Come tutte le Comunità di Capodarco in Italia, anche questa è organizzata in gruppi abitativi e cooperative di lavoro dislocate in punti diversi del nostro territorio.

La comunità si rivolge a coloro che, seriamente motivati, intendono approfondire il tema della condivisione come precisa risposta all'emarginazione; pertanto, si richiede un intenso dialogo e scambio di esperienze con tutti i comunitari.

Durante la settimana di permanenza, la residenza sarà presso la Comunità San Girolamo (un bellissimo ex-convento trecentesco immerso nel verde, ad un chilometro dal centro storico). Con la visita dei gruppi-famiglia e delle cooperative di lavoro, si avrà modo di vivere una vacanza certamente diversa, a contatto con i problemi e le contraddizioni di tante storie, tutte (o quasi) segnate dalla sofferenza e dall'emarginazione, ma anche da tanta voglia di vivere che niente ha potuto cancellare.

Non mancherà, naturalmente, l'occasione di visitare i luoghi francescani dell'Umbria, Assisi, Todi, ecc.

Per informazioni: CEAS - Marco Rufoloni - Tel e Fax: 075-9220654 (dalle 9.00 alle 17.00 la sera: 075-9220622/3)

IL CENTRO ITALIANO DI STORIA SANITARIA E OSPEDALIERA


Nel 1956 venne fondato dall'Arcispedale S. Maria Nuova di Reggio Emilia, ad opera di Corrado Corghi, il Centro Italiano di Storia Sanitaria e Ospedaliera. Al suo attivo, dopo 35 anni di attività di studi e ricerca, sono: i Convegni Nazionali, un Convegno Europeo, una serie di volumi pubblicati presso diverse case editrici, una prima rivista edita da Olski di Firenze e una rivista che da un decennio è pubblicata da Angeli di Milano dal titolo «Sanità scienza storia».

Il CISO, organizzato in centri regionali ha promosso sezioni di studi storici specifici: la storia termale, la storia della medicina legale, la storia della scienza veterinaria.

In merito alla storia dei servizi pubblici il CISO tenne alcuni anni or sono a Pistoia un convegno su «Stato e Chiesa di fronte al problema dell'assistenza», i cui atti vennero pubblicati da Edimez editrice in Roma.

Sono attualmente in preparazione: un Convegno Nazionale che si svolgerà ad Arezzo nell'autunno prossimo sulla storia dell'uso medico da parte delle culture dei popoli africani, asiatici e latino americani emigranti nell'Europa; un simposio a Siena, presso l'università, sulla storia dei «Giardini dei semplici» in Toscana; un convegno su «Spazio e salute» con il coinvolgimento degli storici dell'urbanistica e dell'igiene pubblica.

La sede nazionale della presidenza è presso l'Arcispedale S. Maria Nuova - viale Risorgimento - Reggio Emilia - tel. 0522/24252.



Seminario di studio "PRESENZA DELLA CHIESA E LOTTA ALLA MAFIA" 30 aprile / 2 maggio 1992

Come dal Calendario delle attività per il 1992, l'Osservatorio Meridionale - Centro Studi Formazione Ricerca ha programmato (per i giorni 30 aprile - 2 maggio p.v.) un seminario di studio su «Presenza della Chiesa e lotta alla mafia», rivolto a studiosi del problema e responsabili della pastorale.

Il Seminario viene realizzato congiuntamente al Dipartimento di Sociologia e Scienza Politica dell'Università della Calabria e con la collaborazione della Caritas Italiana.

Sede del seminario sarà l'Università di Cosenza (sala dei seminari di Fisica). L'ospitalità avverrà presso il vecchio Convento di Rende.

L'inizio dei lavori avverrà alle 15.30 di giovedì 30 aprile; la conclusione con il pranzo di sabato 2 maggio.

TEMATICHE

- Mezzogiorno, processi di modernizzazione e degrado criminale
- Violenza mafiosa e coscienza cristiana: aspetti etici ed esperienza religiosa
- Modelli ecclesologici e contesto mafioso
- Rapporti Nord-Sud in Italia e nella Chiesa
- Prospettive dell'azione pastorale rispetto alla criminalità organizzata

ESPERTI E RELATORI

- Piero Fantozzi, sociologo, Università della Calabria, Cosenza
- Giuseppe Mattai, teologo morale, Facoltà Teologica Meridionale, Napoli
- Giovanni Mazzillo, teologo e parroco, Seminario Regionale, Catanzaro
- Francesco De Luccia, s.j., Scampia, Napoli
- Rosario Iaccarino, Azione Cattolica Italiana
- Giuseppe Pasini, Direttore Caritas Italiana
- mons. Benigno Papa, arcivescovo di Taranto

COSTI

Quota di iscrizione: lire 100.000.
Quota ospitalità: lire 800.000 per l'intero seminario (da versare all'arrivo), presso il vecchio Convento di Rende (Cs), in camere a uno o due letti.
Sede dei lavori: Università della Calabria, Arcavacata di Rende (Cs), Sala dei seminari di Fisica.

SEGRETERIA DEL SEMINARIO

Osservatorio Meridionale, Via S. Giorgio Extra 2/C, tel. 0965-54058-89133 Reggio Calabria.

CAMPAGNA INFORMATIVA SULL'AIDS

È in corso di attuazione, ad iniziativa del Ministero della Sanità, la Terza Campagna informativa sull'AIDS.

Obiettivo di tale Campagna è il conseguimento di una consapevolezza diffusa, presso l'opinione pubblica in generale e presso alcune fasce particolari della popolazione, sull'esigenza di evitare comportamenti a rischio di infezione.


L'intervento più importante nella strategia di lotta all'AIDS, come è stato sottolineato anche nelle diverse risoluzioni parlamentari di indirizzo che sono state adottate nella materia, rimane la prevenzione, almeno fino a quando le ricerche scientifiche in corso non porteranno alla scoperta di un vaccino o di una terapia adeguata.

Una corretta informazione e l'educazione a comportamenti responsabili sono, infatti, strumenti di sicura efficacia in quanto l'infezione da HIV si propaga con specifici comportamenti che sono largamente sotto il controllo individuale.

Per il conseguimento di tale obiettivo è da considerare essenziale il contributo che può essere fornito, anche per gli aspetti informativo-educativi, da coloro che operano con particolari responsabilità nell'ambito delle diverse strutture pubbliche e private aventi finalità assistenziali.

Per fornire un utile supporto alle iniziative che in materia i responsabili di tali strutture riterranno di promuovere, è disponibile presso il Ministero della Sanità, in limitati quantitativi, il materiale informativo (opuscoli, manifesti, videocassette, ecc.) che è stato predisposto per la realizzazione dell'attuale Campagna.

Detto materiale potrà essere richiesto scrivendo al «CENTRO INFORMAZIONI AIDS», Piazzale dell'Industria, 20 - 00144 Roma (costituito con la collaborazione dell'Agenzia SCR Associati), ovvero telefonando al Numero Verde 1678/65164.



UNA BANCA DATI PER DISABILI

L'A.N.T.Ha.I, Associazione Nazionale Tutela Handicappati e Invalidi, ha creato WORK ON LINE una banca dati professionale mirata per disabili. Questo servizio vuole raccogliere i profili attitudinali di tutti i portatori di handicap, i quali in base alla Legge 482/68 dovrebbero beneficiare di assunzione obbligatoria secondo percentuali prefissate, presso aziende sia private che pubbliche. Il condizionale è d'obbligo perché se da un lato esistono la legge e le garanzie formali che ne derivano, dall'altro non sono mai stati tutelati né resi possibili di fatto, il diritto al lavoro e il dovere alla redditività.

Infatti il collocamento dei disabili attraverso le relative liste, avviene secondo l'anzianità dell'iscrizione, non tenendo conto della preparazione del lavoratore (tale è anche un invalido) e delle esigenze del datore di lavoro.

Così nella pratica, da una parte si configura l'onere economico di accollarsi un dipendente a volte privo della qualifica specifica richiesta, se si vuole rispettare la legalità, senza la possibilità non tanto di allontanarlo, quanto semplicemente di sostituirlo; dall'altra parte si avvia ad un lavoro chi, forse, vorrebbe occuparsi di tutt'altro, avendone la capacità e la qualifica. Non stiamo parlando dell'impossibilità di raggiungere la mensa o anche solo di non poter entrare in bagno quando una carrozzina non passa della porta, in quanto questi sono problemi che vengono accollati all'assistenza pubblica, bensì di quelle anche non piccole opere di buona volontà che vanno dal fornire un posto di lavoro appena modificato (ad esempio una scrivania più alta di pochi centimetri, quelli che separano dall'integrazione sociale), fino ad assegnare con criterio un posto di lavoro ad un presumibile destinatario e non ad un semplice occupante.

L'A.N.T.Ha.I. tramite la WORK ON LINE si prefigge di conoscere e far conoscere la preparazione e l'esperienza degli aspiranti mettendola a disposizione della aziende interessate, con lo scopo comune a tutti di ottimizzare l'impiego con personale qualificato e con pari capacità lavorativa, nel massimo rispetto delle reciproche aspettative delle parti.

La banca dati, per conoscenza e consultazione, sarà disponibile direttamente sul VIDEOTEL alla pag. 37692.

UNA GUIDA AL VOLONTARIATO NEGLI USA

Schede informative su 450 organizzazioni di volontariato statunitensi sono contenute nel volume *Volunteer USA* curato da Andrew Carrol (editore Fawcett Columbine, New York). Il volume, nelle intenzioni del curatore, è stato realizzato per permettere una conoscenza più approfondita del volontariato negli Stati Uniti e per consentire contatti e scambi tra le diverse realtà. Le schede sono suddivise per area geografica e settori di intervento delle varie organizzazioni presentate. Tali settori sono: AIDS, alcool, droga, difesa degli animali, donazioni di organi, protezione dell'infanzia, assistenza ai disabili, alfabetizzazione, anziani, ambiente casa, problemi della fame, prevenzione dei suicidi, veterani. Gli stati con il più alto numero di organizzazioni di volontariato schedate sono la California, il distretto di Columbia (Washington) e lo stato di New York.

R
Rocca

quindicinale
di cultura e attualità
64 pagine

dal sommario
n. 1 - 1 gennaio 1992.

- Raniero La Valle
Resistenza e pace
- Filippo Gentiloni
1991: un brutto anno per la pace
- Ernesto Balducci
Kenosis dell'Europa
- Maurizio Salvi
Sulle ceneri dell'Urss
- Florella Farinelli
Violenza e razzismo in Germania
- Romolo Menighetti
L'italiano del Censis
- Giancarlo Ferrero
Il marasma legislativo
- Pietro Greco
Risparmiare quattrini e risparmiare l'ambiente
- Adriana Zarrì
Droga: Una nuova crociata?
- Maurizio Di Giacomo
Fondazione Basso: Popoli, minoranze e stato nazione
- A. Santosuosso - M. Mori
Eutanasia: Un giudice e un filosofo a confronto
- Antonio Onofri/Lucia Tombolini
Vivere con un alcolista
- Giuliano Della Pergola
Uomini a una dimensione: I tritati
- Enrico Peyretti
Verità smarrite cercansi
- Paolo Montesperelli
Rapporto sull'ora di religione
- Manuel Tejera de Meer/Marina Nenna
Psicologia: Razzismo tra bambini
- Livia Rocca
Progetti educativi e qualità della vita scolastica
- Maurizio Lichtner
Ordo amoris e moderne utopie
- Giancarlo Zizola
Sinodo: Un bilancio difficile
- Antonio Bonora
Temi biblici: Sessualità e matrimonio
- Arturo Paoli
L'avidità del futuro
- Rubriche
Ci scrivono i lettori — Primi Piani Attualità — Scienza, Tecnologia e Società — Cinema — Teatro — Tv — Arte — Fotografia — Letteratura — Musica — Riviste — Libri — Rocca/schede

Rocca

Cittadella - 06081 Assisi
una copia L. 3.000
abbonamento annuale L. 55.000
richiedere copie saggio

ADOZIONE INTERNAZIONALE LE DUE CULTURE: SCONTRO-INCONTRO?

L'AiBi, Associazione Amici dei Bambini, organizza ad Assisi il 5, 6, e 7 Giugno p.v. un Convegno Nazionale sulle problematiche relative all'Adozione internazionale.

Lo sviluppo dell'adozione internazionale, nell'ultimo decennio, riflette lo squilibrio socio-economico e demografico del mondo. È verosimile che, per molto tempo ancora, questa situazione solleciti migrazioni di popoli da un paese all'altro.

In particolare si è verificato un incremento di adozioni di minori provenienti da paesi in via di sviluppo da parte di coppie europee.

L'adozione internazionale ha così assunto la fisionomia tipica di un fenomeno sociale con problematiche su-

scettibili di uno specifico approfondimento.

Fra le tante emerse una in particolare ha sempre destato l'attenzione di quanti sono interessati a questo tema: l'adozione di un bambino straniero è un atto di «sradicamento dalla sua cultura originaria?»

Tale sradicamento quali effetti potrà produrre sullo sviluppo psico-sociale del minore?

E ancora, fino a che punto si può considerare sradicato un bambino al quale la permanenza nella propria terra d'origine non avrebbe garantito alcun diritto, talora neppure quello di esistere?

L'adozione internazionale appare oggi sotto accusa.

L'obiettivo che questo Convegno si propone è quello di affrontare in termini rigorosi i vari aspetti del problema enunciato.

Saranno così esaminati i risvolti sociologici e le implicazioni di carattere psicologico, si presenteranno dati desunti da studi e ricerche realizzate anche in ambito internazionale, si esporranno testimonianze concrete delle persone coinvolte nell'adozione, i genitori e i figli, e si darà voce alla magistratura sia italiana che straniera.

Nel corso del Convegno non ci si limiterà ad indagare una realtà, ma piuttosto si indicheranno i contorni entro i quali operare per una adozione internazionale ispirata a un assoluto rispetto del minore e della sua originalità.



PROGRAMMA

Venerdì 5 giugno

ore 21.00 - Manifestazione di apertura del Convegno

Sabato 6 giugno

ore 9.00 - Presiede Michele Colasanto

Docente di Teoria e Metodi della Pianificazione Sociale presso l'Università di Trento

«L'integrazione e i suoi significati»

Aspetti Psicologici:

Relazione di Rosa Rosnati

Psicologa, collaboratore del Centro Studi e Ricerche sulla Famiglia dell'Università Cattolica di Milano

«Le famiglie adottive tra bisogno di genitorialità ed espressione di una solidarietà internazionale»

Aspetti Antropologici:

Relazione di Antonio Marazzi

Docente di Antropologia presso l'Università di Padova e membro del Consiglio Scientifico dell'ISMU (Istituto per lo Studio della Multi-Etnicità) di Milano

«Vivere in una società multietnica: identità personale e coscienza di gruppo»

Aspetti Pedagogici:

Relazione di Maria Teresa Zattoni Gillini

Pedagogista

«Gli atteggiamenti educativi che rendono possibile l'integrazione»

Dibattito

ore 15.00 - Prima Tavola Rotonda: i referenti istituzionali

Moderatore: Donata Micucci

Vice Presidente ANFAA (Associazione Nazionale Famiglie Adottive e Affidatarie)

La magistratura:

Samuel Alvez De Mello Junior

Presidente Associazione Magistrati Infanzia e Gioventù del Brasile

Melita Cavallo

Vice Presidente dell'Associazione Italiana dei Giudici per i Minorenni

Gli operatori sociali:

Gilda Biffa

Assistente Sociale del Comune di Napoli

Chiara Saponara

Ufficio Coordinamento Adozioni - Comune di Milano

Gli osservatori:

Padre Mario Colombo

Segretario Generale Università Urbaniana di Roma

ore 17.30 - Seconda Tavola Rotonda: le famiglie adottive

Moderatore: Elena Gandolfi Negrini

Associazione «I Germogli»

Intervengono genitori e figli adottivi

Domenica 7 giugno

ore 9.00 - Presiede Giorgio Battistacci

Procuratore Generale di Perugia

La famiglia accogliente:

Don Carlo Grammatica

Pastorale Familiare - Milano

L'impegno del volontariato:

Oswaldo Massoco

Presidente ABRACI - Associação Brasileira de Amparo a Criança, Brasile

I sostegni legislativi e amministrativi:

Lucia Fronza Crepax

Membro della Commissione Affari Sociali, Camera dei Deputati

Federico Palomba

Direttore dell'Ufficio Giustizia Minorile del Ministero di Grazia e Giustizia

Intervento a cura di un rappresentante del Ministero degli Affari Esteri

Intervengono rappresentanti delle Istituzioni

Dibattito

ore 12.30 - Conclusioni: Marco Griffini Presidente Ai.Bi.



LETTERA APERTA SULLA LEGGE HANDICAP

In risposta all'articolo di Andrea Pancaldi

(Volontariato Oggi n. 1/92)

Leggendo il suo articolo apparso sul n. 1 di "VOLONTARIATO OGGI", non posso che continuare ad apprezzare lo stile e la chiarezza che sempre La distinguono.

Chi le parla, è Presidente della PrANARCEM, di una delle tante Associazioni che "lastricano" la nostra Repubblica.

La PrANARCEM si interessa di una strana patologia, la MUCOVISCIDOSI, da poco assunta agli onori della legislazione, dichiarata "MALATTIA INVALIDANTE" e, quindi, oggetto di quelle strane leggi da Lei definite "FIGLIE DEL NOSTRO TEMPO", approvate con la sola ASTENSIONE del "PDS e del Gruppo Federalista" ed etichettate "MEGLIO CHE NIENTE".

Sono certo che Lei, del Centro Studi handicap di Bologna, sarà, quanto meno, colpito dalla stranezza di questo "MEGLIO CHE NIENTE" e disgustato dalla IGNORANZA di chi ha contribuito alla stesura di un documento di base poi assunto a DIGNITÀ DI "LEGGE".

In qualità di geologo, nel prestarLe una mano (anche se solo per poco tempo ma con sincera spontaneità) ho appreso una strana verità: quella espressa dalla Corte Costituzionale con sentenza N. 34 del 23-28 Novembre 1961 "... omissis ..." adeguare le norme giuridiche ai vari aspetti della vita sociale, dettando norme diverse per situazioni diverse: ... omissis ... Un ordinamento il quale non distingua situazione da situazione e tutte le situazioni consideri allo stesso modo non è nemmeno pensabile, anche perché come è stato osservato, finirebbe in sostanza col non disporre regola alcuna".

È su questa base che mi permetto rappresentare alcune considerazioni e perplessità anche per capire se all'interno del "MONDO HANDICAP" si vogliono "PRIVILEGI" e se, in particolare:

— la limitazione alla MOBILITÀ è ascrivibile alle sole persone la cui MINORAZIONE è determinata dalla perdita FUNZIONALITÀ delle GAMBE o anche a quelle che hanno UNA GRA-

VE RIDUZIONE DELLA FUNZIONALITÀ POLMONARE?

— quello da Lei definito "Un diritto almeno certo: la scuola" riguarda tutti i cittadini? Se "SI", come può ritenersi rispettato tale diritto se alcuni ragazzi (quelli effetti da MUCOVISCIDOSI) DEBBONO permanere a casa per lunghi e frequenti periodi in quelli che potrebbero essere definiti "RICOVERI DOMICILIARI"?

— Cosa è stato fatto per riconoscere o difendere il diritto allo sport, diritto già acquisito per Handicap riguardanti gli arti ma non garantito a chi lo deve praticare a fini terapeutici e non per conquistare medaglie ma solo per qualche respiro in più e, quindi, per qualche attimo in più di vita?

— ora il mondo del lavoro permette ampia libertà di movimento a quanti direttamente coinvolti nell'assistenza ai minorati (due ore di permesso RETRIBUITO giornaliero entro i tre anni di vita del figlio o tutelato minorato e tre giorni al mese di permesso). Cosa succede ai soggetti al compimento del terzo anno di vita? Forse il legislatore (o chi per lui) ha ritenuto che dato l'elevato tasso di mortalità caratteristico di certe patologie, non sia più necessario prevedere il godimento di tali diritti dopo i primi tre anni di vita del "già PROTETTO".

Potrei ancora continuare ma non voglio tediarla inutilmente.

Franco Noli

ERRATA CORRIGE

Sul n. 1/1992 è apparso per errore alla notizia relativa ad una iniziativa della F.A.V.V. Conegliano Veneto anziché Cordignano (TV). L'iniziativa è stata promossa dalla F.A.V.V. con il supporto del Gruppo Archeologico di Cordignano-Altolivenza. Ce ne scusiamo con i lettori.



L'ASSOCIAZIONISMO COME MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA VITA COMUNITARIA

di Maria Paola Cervelli*

Riceviamo e volentieri pubblichiamo

Con l'emanazione della legge n. 266 dell'11.8.91 viene formalmente riconosciuta la funzione del volontariato in quanto espressione di solidarietà, pluralismo e partecipazione.

Un riconoscimento a pieno titolo, dunque, essendo ormai tali attributi una triade indissolubile e qualificante di espressioni associative valide ed incisive.

La storia attuale, che ha visto crollare le ideologie marxiste, in contrapposizione, ha la necessità di riaffermare una rinascita dell'uomo come individuo con tutti i suoi bisogni, le sue potenzialità, le sue debolezze, la sua spiritualità.

Non poteva non farlo riappellandosi, a gran voce, a quella stessa solidarietà che, sebbene da sempre esaltata e chiamata a caratterizzare principi fondamentali anche della nostra costituzione, ancora oggi, nonostante forti impulsi culturali spingano in tal senso, non le si consente di esprimersi in tutta la sua pienezza e di divenire un «modus vivendi» di tutte le realtà sociali.

Le manifestazioni troppo spesso violente di razzismo, di cui giornalmente si è a conoscenza, ma anche tutte quelle subdole forme di prevaricazione, sopraffazione, ostentazione, ormai divenute radicati costumi e peculiarità di rapporti interpersonali a tutti i livelli istituzionali e non, stanno appunto ad indicare che la solidarietà, intesa come partecipazione disinteressata dell'uomo verso l'altro uomo è, purtroppo, ancora un bene di pochi fra i troppi...

E lo stare correttamente insieme può diventare un mezzo di proposizione e di azione, di confronto e di disponibilità dell'essere verso l'altro essere.

Il diverso, l'altro non è solo quello che è fuori di noi, il diverso è anche quello che è più vicino a noi di quanto non si creda.

L'uomo che non sa riconoscere l'altro in sé, cioè il suo essere spirituale, la sua humanitas, è primus in primis il razzista di se stesso.

Ma lo stare insieme, oltre che a favorire l'approccio con sé e con l'altro e ad avvicinare agli altri (i diversi, i deboli, i disadattati, gli handicappati, ecc.) in termini solidaristici, diventa, altresì, in quanto espressione di pluralità di soggetti, di idee, un moderno ed efficace mezzo di partecipazione attiva alla vita del Paese, tra l'altro consolidatosi in virtù della recente normativa (L. 142/90).

La legge 266/91 è, comunque, una legge quadro alla quale le Regioni e le Province autonome devono dare un seguito, emanando, entro un anno dalla sua entrata in vigore, i propri dispositivi, con il preciso compito di fissare principi e criteri che regolamentino i rapporti tra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato ed ai quali dovranno uniformarsi anche gli Enti Locali e le Amministrazioni Statali.

In particolare la normativa regionale e delle province autonome andrà a toccare i seguenti punti:

- l'istituzione e la tenuta dei registri generali e relativi criteri di revisione;
- le modalità cui le organizzazioni di volontariato dovranno attenersi per lo svolgimento delle loro prestazioni;
- le forme di partecipazione consultiva alla programmazione degli interventi nel settore in cui operano;
- i requisiti ed i criteri che danno titolo di priorità alla scelta delle organizzazioni per la stipula delle convenzioni;
- gli organi e le forme di controllo;
- le condizioni e le forme di finanziamento e di sostegno;
- la partecipazione dei volontari ai corsi di formazione, qualificazione e aggiornamento professionale svolti dalla regione, dalla province e dagli enti locali.

Per le organizzazioni di volontariato è d'obbligo l'iscrizione in appositi registri regionali se vogliono accedere ai contributi pubblici, alle convenzioni, alle agevolazioni fiscali, nonché ai



documenti amministrativi in virtù delle disposizioni di cui alla legge 241 del 7.8.90, capo V.

È altresì sancito il concetto secondo il quale si considera attività di volontariato solo quella «prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontariato fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà».

La normativa sul volontariato ha anche indicato le fonti dalle quali le relative organizzazioni possono trarre le risorse occorrenti al loro funzionamento.

Avvalendosi di fondi speciali costituiti presso le Regioni e per il tramite dell'ente locale, le medesime possono richiedere l'istituzione di centri di servizio. Il decreto emanato successivamente dal Ministro del tesoro è esplicativo a tal proposito.

Trattasi comunque di fondi attivati con le quote provenienti dagli Enti di cui all'art. 12, comma 1 del D.L. 20.11.90 n. 356, che servono esclusivamente per il funzionamento dei centri di servizio, ai quali competono iniziative di sostegno, promozione e qualificazione a favore delle organizzazioni di volontariato.

Precisi compiti sono attribuiti all'Osservatorio Nazionale per il Volontariato, istituito su proposta del Ministro per gli affari sociali e con decreto del Presidente del Consiglio:

- convocazione della conferenza nazionale;
- l'approvazione di progetti sperimentali;
- studi e ricerche anche fuori dell'Italia;
- attività di sostegno e consulenza;
- formazione e aggiornamento professionale;
- la pubblicazione di un bollettino di informazione;
- il censimento delle organizzazioni di volontariato.

Un apposito fondo serve a finanziare i vari progetti presentati dalle organizzazioni anche in collaborazione con l'Ente Locale.

L'Osservatorio nazionale si è regolarmente insediato il 18.12.91.

Agevolazioni fiscali, assicurazioni obbligatorie e flessibilità di lavoro per chi opera nel volontariato sono altrettanti punti focali che caratterizzano positivamente la normativa testè illustrata.

Ma se la codificazione dell'attività di volonta-

riato da una parte acquista una valenza positiva proprio per gli aspetti sostanziali affrontati, dall'altra contiene anche dei margini di rischio ladove detta attività si pone in termini di supplenza di fronte a un disservizio degli enti pubblici preposti, favorendo oltremodo la deprofessionalizzazione degli stessi servizi.

Gli Enti locali comunque interessati al settore del volontariato sia perché impegnato già in varie iniziative in atto, sia per la partecipazione in forma consultiva che si andrà a prefigurare, se prevista nei propri statuti in attuazione della legge 142/90, a sostegno, promozione e qualificazione delle organizzazioni operanti nel proprio territorio aventi finalità di carattere sociale, culturale e civile, potrebbero avvalersi in forme particolari di sovvenzione e convenzioni ed in modo prioritario predisporre utili servizi, quali strumenti finalizzati ad accrescere la cultura della solidarietà, a promuovere nuove iniziative di volontariato e a rafforzare quelle esistenti, offrendo consulenza ed assistenza, attivando iniziative di formazione e qualificazione professionale, favorendo progetti per l'avvio di specifiche attività, approntando dispositivi di informazione e documentazione, ma anche raccogliendo notizie e dati sul volontariato e sulle realtà in cui opera.

A tal fine possono avvalersi dei finanziamenti previsti sulla base della normativa sopra richiamata, nonché a livello strumentale, dell'operatività di organismi qualificati a seconda dei livelli delle singole iniziative, ma anche dell'operatività di persone, espressa in forma di cooperazione.

Un fugace sondaggio sulla situazione del volontariato in vari Comuni italiani ha focalizzato l'attenzione su una vasta gamma di realtà associative i cui ambiti funzionali, non sempre, risultano essere così nettamente differenti tra loro.

D'altra parte, a prescindere dalle specificità, una conoscenza globale del fenomeno associativo a tutti i livelli, appare utile anche ai fini della conoscenza del territorio.

Ciò che si va delineando in questo momento è un forte bisogno di associazionismo, soprattutto tra i giovani, più o meno organizzato, attraverso il quale i vari componenti cercano in modo incisivo di affrontare e far conoscere i propri problemi e di dare, comunque, un contributo di idee e di operatività in favore della comunità.

* Assistente Sociale dir. Comune di Latina.

Volontariato oggi

AGENZIA DI INFORMAZIONE
DEL CENTRO NAZIONALE
PER IL VOLONTARIATO,
STUDI, RICERCHE
E COLLEGAMENTO FRA LE
ASSOCIAZIONI ED I GRUPPI

REDAZIONE:
Leonardo Butelli, Luca Rinaldi

COMITATO DI REDAZIONE:
Maria Pia Bertolucci, Roberta De Santi,
Aldo Intaschi, Tiziana Martinelli,
Ela Mazzarella, Costanza Pera.

HANNO COLLABORATO:
Marco Trasciatti, Enrico Campagnoli

Dir. Resp.: BRUNO FREDIANI
Aut. Trib. di Lucca n. 413 del 25-9-85

ANNO VIII - N. 3 Marzo 1992

Sped. Abb. Post. Gruppo 3
Sede: Via Catalani, 158
55100 LUCCA
Tel. (0583) 419500 - 419501
Casella Postale 202 - 55100 Lucca

Abbonamento annuo L. 20.000
su c.c.p. n. 10848554 intestato a
Centro Nazionale per il Volontariato
Via Catalani, 158 - 55100 LUCCA

La riproduzione totale o parziale
di articoli e notizie
è consentita citando la fonte

NUOVA GRAFICA LUCCHESI
Via Erbosa - Pontetetto - Lucca


Stampato su carta riciclata



ASSOCIATO ALL'UNIONE
ITALIANA STAMPA PERIODICA



Periodici del volontariato



centro nazionale
per il volontariato
Lucca

SOMMARIO

- OPERATORI DI PACE** - OBIEZIONE E MODELLO DI DIFESA
- DAL CENTRO** - VOLONTARIATO IN EUROPA
SEGNALAZIONI
- LEGGE SUL VOLONTARIATO
- AFFIDAMENTO E ADOZIONE VERSO
LA RIFORMA
- VOLONTARIATO** - DICHIARAZIONE MINISTERIALE SUL
EUROPEO MODELLO DI BENESSERE SOCIALE
NELL'EUROPA DEGLI ANNI '90
- NORMATIVE** - COOPERATIVE SOCIALI. CIRCOLA-
RE MINISTERO DEL LAVORO
- INSERTO** - LEGGE 24 FEBBRAIO 1992, N. 225:
ISTITUZIONE DEL SERVIZIO NAZIO-
NALE DELLA PROTEZIONE CIVILE

NOTIZIE